

Avviso

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma– Sez. III *bis*

Notifica per pubblici proclami ai fini dell'integrazione del contraddittorio, disposta con decreto presidenziale n. 8352/2022 del 19.10.2022 nel giudizio RGN 4736/2022, proposto innanzi al Tar Lazio, Roma, dalla dott.ssa Carmelina Carpino, rappresentata e difesa dall'avv. Guido Marone CONTRO il Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro p.t., l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del Direttore Generale E NEI CONFRONTI della dott.ssa Caterina Montano,

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA, PREVIA ADOZIONE DI OGNI PIÙ IDONEA MISURA CAUTELARE: del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale la ricorrente è stata esclusa dal concorso ordinario per il reclutamento del personale docente indetto con d.D.G. 21 aprile 2020 prot. n. 499, con riferimento ai posti banditi nella Regione Campania per la classe concorsuale B018 (Laboratori di scienze e tecnologie tessili, dell'abbigliamento e della moda), siccome risultata non idonea alla prova scritta; **B)** del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, avente ventualmente forma digitale, recante la correzione dell'elaborato della ricorrente e la conseguente attribuzione del punteggio pari a 68/100 pt., **C)** del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stato approvato l'elenco dei candidati ammessi alle successive prove concorsuali (pratica ed orale); **D)** del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale sono stati approvati i quesiti costituenti la prova scritta, elaborati dalla Commissione Nazionale di cui all'art. 7 del D.M. 9 novembre 2021 n. 326, con riferimento alla classe concorsuale di cui è causa; **E)** del d.D.G. 5 gennaio 2022 prot. n. 23 (pubblicato sulal GURI – 4° Serie speciale "Concorsi ed esami" n. 5 del 18 gennaio 2022), recante modifica ed integrazione della *lex specialis*, nella parte in cui prevede come soglia idoneativa di superamento della prova scritta il punteggio minimo pari a 70/100 pt.; **F)** qualora occorra, del D.M. 20 aprile 2020 n. 201 e del D.M. 9 novembre 2021 n. 326, quali atti presupposti recanti la disciplina regolamentare del concorso *de quo*; **G)** di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente.

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA del diritto della ricorrente a partecipare alla procedura concorsuale di cui è causa

CONSEQUENTEMENTE, ANCHE AI SENSI DELL'ART. 30 COD. PROC. AMM. PER LA CONDANNA delle Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a disporre l'ammissione della ricorrente alla procedura concorsuale di cui è causa, consentendole di espletare le successive prove, pratica ed orale.

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA, PREVIA ADOZIONE DI OGNI PIÙ IDONEA MISURA CAUTELARE: **H)** del decreto direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. 29230 del 20 luglio 2022 (pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente), con la quale veniva approvata la graduatoria definitiva del concorso ordinario per il reclutamento del personale docente indetto con d.D.G. 21 aprile 2020 prot. n. 499, con riferimento ai posti banditi nella Regione Campania per la classe concorsuale B018 (Laboratori di scienze e tecnologie tessili, dell'abbigliamento e della moda); **I)** del decreto direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. 31103 del 3 agosto 2022 (pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente), recante rettifica della graduatoria *de qua*; **L)** del decreto direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. 36071 del 23 settembre 2022 (pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente), con il quale veniva nuovamente rettificata la graduatoria di cui è causa a seguito dell'individuazione di quesiti erronei da parte del Ministero resistente; **M)** della nota direttoriale della Direzione Generale per il Personale scolastico, prot. n. 25656 del 6 luglio 2022, recante individuazione dei quesiti erronei, laddove non comprende il quesito n. 39, ritenuto illegittimo anche alla luce della verifica disposta da codesto ecc.mo Tribunale; **N)** della nota dirigenziale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. 6783 del 6 maggio 2022, recante avviso di convocazione alla prova pratica e orale per la classe concorsuale B018, con relativo elenco dei candidati ammessi, laddove non figura il nominativo della ricorrente; **L)** dei verbali e degli atti della Commissione esaminatrice, anche eventualmente in

formato digitale, relativi alle operazioni selettive del concorso di cui è causa; M) qualora occorra dei conseguenti provvedimenti di immissione in ruolo per l'a.s. 2022/2023 adottati in scorrimento della graduatoria pubblicata in data 20 luglio 2022; N) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale;

PER LA CONDANNA AL RISARCIMENTO DI TUTTI I DANNI PATITI E PATIENDI in conseguenza dell'illegittimo operato delle Amministrazioni resistenti, stante l'ingiusta esclusione dal concorso *de quo*, la tardiva riammissione alla selezione e la pubblicazione anticipata di una graduatoria incompleta, da cui è derivato il ritardo nell'immissione in ruolo e, quindi, la posticipazione della decorrenza economica del contratto all'a.s. 2023/2024 ancorché la ricorrente sia risultata vincitrice del concorso, siccome utilmente collocata rispetto ai posti originariamente banditi;

Il ricorso si fonda sul diritto della ricorrente all'attribuzione di ulteriori pt. 2 nella graduatoria di merito del concorso ordinario per il reclutamento del personale docente indetto con d.D.G. 21 aprile 2020 prot. n. 499, con riferimento alla classe concorsuale B018.

Con il ricorso introduttivo del giudizio il ricorrente ha eccepito nel merito: **III) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35 DEL D.LGS. 30 MARZO 2001 N. 165. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 400 DEL D.LGS. 16 APRILE 1994 N. 297. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DEL D.L. 29 OTTOBRE 2019, N. 126 (CONV. CON L. 20 DICEMBRE 2019 N. 159. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 59 DEL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73 (CONV. CON L. 23 LUGLIO 2021, N. 106). ECCESSO DI POTERE. MANIFESTO SVIAMENTO. IV) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA, CONGRUITÀ E PROPORZIONALITÀ DI CUI AGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI *PAR CONDICIO*, TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ DI CUI ALL'ART. 1 DELLA L. 7 AGOSTO 1990 N. 241. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE REGOLE DELLA CONCORSUALITÀ E DEL PRINCIPIO MERITOCRATICO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL *FAVOR PARTECIPATIONIS*. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ. ECCESSO DI POTERE. IRRAGIONEVOLEZZA. MANIFESTA ILLOGICITÀ. ILLEGITTIMITÀ DELLA SOGLIA DI IDONEITÀ IN QUANTO SENSIBILMENTE SUPERIORE ALLA SUFFICIENZA.**

Con il ricorso per motivi aggiunti il ricorrente ha eccepito: **I) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, 2 *BIS* E 21 *NONIES* DELLA L. 7 AGOSTO 1990 N. 241. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35 DEL D.LGS. 30 MARZO 2001 N. 165. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA, TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI *PAR CONDICIO*, DI UNITARIETÀ DELLA PROCEDURA E DI TUTELA DELLA SELEZIONE MERITOCRATICA CHE INFORMANO LE PROCEDURE CONCORSUALI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI IN TEMA DI AUTOTUTELA. ECCESSO DI POTERE. MANIFESTA INGIUSTIZIA; II) ILLEGITTIMITÀ DERIVATA.**

Con il presente avviso è data conoscenza legale del giudizio ai controinteressati, individuati in tutti i candidati inseriti nella graduatoria di merito e nell'elenco graduato del concorso ordinario per il reclutamento del personale docente indetto con d.D.G. 21 aprile 2020 prot. n. 499, con riferimento alla classe concorsuale B018 (Laboratori di scienze e tecnologie tessili, dell'abbigliamento e della moda), per i posti banditi nella Regione Campania.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Conferma di pagamento



Gentile cliente,

Le inviamo la conferma di pagamento a seguito della Sua disposizione n. 101567665 del 24/10/2022

Tipo di pagamento: Bonifico

Conto di origine

Conto del beneficiario

Ordinante: di MARONE GUIDO**Cognome e Nome:** Miur**IBAN:** *****8793**Banca:** BANCA D'ITALIA**Importo pagamento:** 100,00 €
Cento Euro Zero Centesimi**Filiale:** VERSAMENTI DI TESORE**Commissioni:** 0**IBAN:** *****5004**ABI:** -**Data valuta di accredito:** 25/10/2022**CAB:** -**Data operazione:** 24/10/2022**Conto:** -**CRO:** 0000028017618907483421003400IT**Descrizione:** DECRETO PRESIDENZIALE N 8352 DEL 19-10-2022
DEL RICORSO RGN 4736-2022 CARPINO C- MINISTERO + ALTRI

Resta inteso che il buon fine dell'operazione è subordinato all'effettiva ricezione dell'importo da parte della banca ricevente e per le operazioni ordinate in orari di chiusura dei circuiti interbancari alla piena disponibilità delle somme allorchè il bonifico verrà addebitato sul conto dell'ordinante e trasmesso a tali circuiti.

Banca Mediolanum S.p.A.
Settore Customers Banking Center
Stefano Mastromauro

Filtri

Tutti i Conti Bonifico Italia e... Tutti i Beneficiari Tutti Gli Stati Ottobre 2022

Freedom Più Professional aggiornato a lunedì 24/10/2022

Nickname

0,00 €

Interessi debitori da pagare dal 01/03/2022

Dettaglio bonifico

Cognome e nome:	Marone Guido
IBAN:	IT73I0306234210000002118793
DATI DEL BENEFICIARIO	
Cognome e nome:	Miur
Partita iva/codice fiscale:	-
IBAN:	IT94M0100003245348013355004
Banca:	Banca D'Italia
ABI:	-
CAB:	-
C/c beneficiario:	-
DATI DELL'OPERAZIONE	
Importo del pagamento:	100,00 €
Costi:	0,00 €
Descrizione:	Decreto presidenziale n 8352 del 19-10-2022 del ricorso rgn 473
Data di accettazione:	24/10/2022
Data di addebito:	24/10/2022
Data di accredito:	25/10/2022
Data di regolamento:	25/10/2022
Stato:	Eseguito
CRO:	0000028017618907483421003400it

24/10/2022 - Operazione eseguita - Bonifico Sepa a favore di Salerno Michele 110,00 €

24/10/2022 - Operazione eseguita - Bonifico Sepa a favore di Boccassini Sabino 80,00 €

17/10/2022 - Operazione eseguita - Bonifico Sepa a favore di Canale Achille 100,00 €

17/10/2022 - Operazione eseguita - Bonifico Sepa a favore di Angelini Stefania 100,00 €

17/10/2022 - Operazione eseguita - Bonifico Sepa a favore di Salerno Michele 110,00 €

Pagamenti Bonifico Italia e Europa (Sepa) Internet Salerno Michele

17/10/2022 - Operazione eseguita - Bonifico Sepa a favore di Boccassini Sabino 80,00 €

Pagamenti Bonifico Italia e Europa (Sepa) Internet Boccassini Sabino

17/10/2022 - Operazione eseguita - Bonifico Sepa a favore di Canale Achille 100,00 €

Pagamenti Bonifico Italia e Europa (Sepa) Internet Canale Achille

17/10/2022 - Operazione eseguita - Bonifico Sepa a favore di Angelini Stefania 100,00 €

Pagamenti Bonifico Italia e Europa (Sepa) Internet Angelini Stefania

13 OTT

13/10/2022 - Operazione eseguita - Bonifico Sepa a favore di Rizzo Maurizio 150,00 €

Pagamenti Bonifico Italia e Europa (Sepa) Internet Rizzo Maurizio

13/10/2022 - Operazione eseguita - Bonifico Sepa a favore di Rizzo Maurizio 150,00 €

Pagamenti Bonifico Italia e Europa (Sepa) Internet Rizzo Maurizio

13/10/2022 - Operazione eseguita - Bonifico Sepa a favore di Villani Fiorella 140,00 €

Pagamenti Bonifico Italia e Europa (Sepa) Internet Villani Fiorella

13/10/2022 - Operazione eseguita - Bonifico Sepa a favore di Alfano Filippo 140,00 €

Pagamenti Bonifico Italia e Europa (Sepa) Internet Alfano Filippo

13/10/2022 - Operazione eseguita - Bonifico Sepa a favore di Rodia Stefania 280,00 €

Pagamenti Bonifico Italia e Europa (Sepa) Internet Rodia Stefania

13/10/2022 - Operazione eseguita - Bonifico Sepa a favore di Villani Fiorella 140,00 €

Pagamenti Bonifico Italia e Europa (Sepa) Internet Villani Fiorella

13/10/2022 - Operazione eseguita - Bonifico Sepa a favore di Rodia Stefania 280,00 €

Pagamenti Bonifico Italia e Europa (Sepa) Internet Rodia Stefania

13/10/2022 - Operazione eseguita - Bonifico Sepa a favore di Turboli Fabrizio 125,00 €

Pagamenti Bonifico Italia e Europa (Sepa) Internet Turboli Fabrizio

13/10/2022 - Operazione eseguita - Bonifico Sepa a favore di Miur 100,00 €

Pagamenti Bonifico Italia e Europa (Sepa) Internet Miur

12 OTT

12/10/2022 - Operazione eseguita - Bonifico Sepa a favore di Vox Carmine Antonio 280,00 €	Pagamenti	Bonifico Italia e Europa (Sepa)	Internet	Vox Carmine Antonio
12/10/2022 - Operazione eseguita - Bonifico Sepa a favore di Massaro Nicola 180,00 €	Pagamenti	Bonifico Italia e Europa (Sepa)	Internet	Massaro Nicola
12/10/2022 - Operazione eseguita - Bonifico Sepa a favore di Helon Dorota 200,00 €	Pagamenti	Bonifico Italia e Europa (Sepa)	Internet	Helon Dorota
12/10/2022 - Operazione eseguita - Bonifico Sepa a favore di Pepe Carolina 180,00 €	Pagamenti	Bonifico Italia e Europa (Sepa)	Internet	Pepe Carolina
12/10/2022 - Operazione eseguita - Bonifico Sepa a favore di Stefan Carmen Maria 100,00 €	Pagamenti	Bonifico Italia e Europa (Sepa)	Internet	Stefan Carmen Maria
12/10/2022 - Operazione eseguita - Bonifico Sepa a favore di De Rocco Mauro 180,00 €	Pagamenti	Bonifico Italia e Europa (Sepa)	Internet	De Rocco Mauro
12/10/2022 - Operazione eseguita - Bonifico Sepa a favore di Caserta Angelo 200,00 €	Pagamenti	Bonifico Italia e Europa (Sepa)	Internet	Caserta Angelo
12/10/2022 - Operazione eseguita - Bonifico Sepa a favore di De Lorenzi Elisabetta 180,00 €	Pagamenti	Bonifico Italia e Europa (Sepa)	Internet	De Lorenzi Elisabetta
12/10/2022 - Operazione eseguita - Bonifico Sepa a favore di Ronza Francesca 180,00 €	Pagamenti	Bonifico Italia e Europa (Sepa)	Internet	Ronza Francesca
12/10/2022 - Operazione eseguita - Bonifico Sepa a favore di Virdis Vania 250,00 €	Pagamenti	Bonifico Italia e Europa (Sepa)	Internet	Virdis Vania
12/10/2022 - Operazione eseguita - Bonifico Sepa a favore di Piras Antonio 250,00 €	Pagamenti	Bonifico Italia e Europa (Sepa)	Internet	Piras Antonio
12/10/2022 - Operazione eseguita - Bonifico Sepa a favore di Annunziata Francesco 250,00 €	Pagamenti	Bonifico Italia e Europa (Sepa)	Internet	Annunziata Francesco
12/10/2022 - Operazione eseguita - Bonifico Sepa a favore di Capuano Raffaella 180,00 €	Pagamenti	Bonifico Italia e Europa (Sepa)	Internet	Capuano Raffaella
12/10/2022 - Operazione eseguita - Bonifico Sepa a favore di Bonaccorsi Paola 250,00 €	Pagamenti	Bonifico Italia e Europa (Sepa)	Internet	Bonaccorsi Paola
12/10/2022 - Operazione eseguita - Bonifico Sepa a favore di Trazzera Ivana 180,00 €	Pagamenti	Bonifico Italia e Europa (Sepa)	Internet	Trazzera Ivana
12/10/2022 - Operazione eseguita - Bonifico Sepa a favore di Capuano Raffaella 180,00 €	Pagamenti	Bonifico Italia e Europa (Sepa)	Internet	Capuano Raffaella
12/10/2022 - Operazione eseguita - Bonifico Sepa a favore di Gulisano Germano 180,00 €	Pagamenti	Bonifico Italia e Europa (Sepa)	Internet	Gulisano Germano
12/10/2022 - Operazione eseguita - Bonifico Sepa a favore di Di Sarno Giacomo 250,00 €	Pagamenti	Bonifico Italia e Europa (Sepa)	Internet	Di Sarno Giacomo
12/10/2022 - Operazione eseguita - Bonifico Sepa a favore di Pettrone Grazia 150,00 €	Pagamenti	Bonifico Italia e Europa (Sepa)	Internet	Pettrone Grazia
12/10/2022 - Operazione eseguita - Bonifico Sepa a favore di Carusone Piergiorgio 180,00 €	Pagamenti	Bonifico Italia e Europa (Sepa)	Internet	Carusone Piergiorgio

07

OTT

07/10/2022 - Operazione eseguita - Bonifico Sepa a favore di Parteniass S.A.S. Di Adamo Alessandro 235,46 €	Pagamenti	Bonifico Italia e Europa (Sepa)	Internet	Parteniass S.A.S. Di Adamo Alessandro
07/10/2022 - Operazione eseguita - Bonifico Sepa a favore di Regus Business Centres Italia Srl 120,78 €	Pagamenti	Bonifico Italia e Europa (Sepa)	Internet	Regus Business Centres Italia Srl
07/10/2022 - Operazione eseguita - Bonifico Sepa a favore di Regus Business Centres Italia Srl 413,58 €	Pagamenti	Bonifico Italia e Europa (Sepa)	Internet	Regus Business Centres Italia Srl
07/10/2022 - Operazione eseguita - Bonifico Sepa a favore di Romano Anna Rita 59,80 €	Pagamenti	Bonifico Italia e Europa (Sepa)	Internet	Romano Anna Rita
07/10/2022 - Operazione eseguita - Bonifico Sepa a favore di Messagenet S.P.A. 36,60 €	Pagamenti	Bonifico Italia e Europa (Sepa)	Internet	Messagenet S.P.A.

07/10/2022 - Operazione eseguita - Bonifico Sepa a favore di Amministrazione Condominio Domus Aurea 173,00 €

Pagamenti Bonifico Italia e Europa (Sepa) Internet Amministrazione Condominio Domus Aurea

07/10/2022 - Operazione eseguita - Bonifico Sepa a favore di Iglesias Cordova David Efrain 1.156,00 €

Pagamenti Bonifico Italia e Europa (Sepa) Internet Iglesias Cordova David Efrain

05
OTT

05/10/2022 - Operazione eseguita - Bonifico Sepa a favore di Samataro Maria 1.155,00 €

Pagamenti Bonifico Italia e Europa (Sepa) Internet Samataro Maria

05/10/2022 - Operazione eseguita - Bonifico Sepa a favore di Montella Vincenzo 1.178,00 €

Pagamenti Bonifico Italia e Europa (Sepa) Internet Montella Vincenzo

05/10/2022 - Operazione eseguita - Bonifico Sepa a favore di Castiglione Diana 1.212,00 €


Pagamenti Bonifico Italia e Europa (Sepa) Internet Castiglione Diana

05/10/2022 - Operazione eseguita - Bonifico Sepa a favore di De Giambattista Concetta 592,00 €

Pagamenti Bonifico Italia e Europa (Sepa) Internet De Giambattista Concetta

Publicato il 19/10/2022

N. 08352/2022 REG.PROV.PRES.
N. **04736/2022** REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 4736 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Carmelina Carpino, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Marone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Luca Giordano, 15;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA, PREVIA ADOZIONE DI OGNI PIÙ IDONEA MISURA CAUTELARE, ANCHE MONOCRATICA: A) del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale la ricorrente è stata

esclusa dal concorso ordinario per il reclutamento del personale docente indetto con d.D.G. 21 aprile 2020 prot. n. 499, con riferimento ai posti banditi nella Regione Campania per la classe concorsuale B018 (Laboratori di scienze e tecnologie tessili, dell'abbigliamento e della moda), siccome risultata non idonea alla prova scritta; B) del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, avente eventualmente forma digitale, recante la correzione dell'elaborato della ricorrente e la conseguente attribuzione del punteggio pari a 68/100 pt., C) del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stato approvato l'elenco dei candidati ammessi alle successive prove concorsuali (pratica ed orale); D) del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale sono stati approvati i quesiti costituenti la prova scritta, elaborati dalla Commissione Nazionale di cui all'art. 7 del D.M. 9 novembre 2021 n. 326, con riferimento alla classe concorsuale di cui è causa; E) del d.D.G. 5 gennaio 2022 prot. n. 23 (pubblicato sulal GURI – 4° Serie speciale “Concorsi ed esami” n. 5 del 18 gennaio 2022), recante modifica ed integrazione della lex specialis, nella parte in cui prevede come soglia idoneativa di superamento della prova scritta il punteggio minimo pari a 70/100 pt.; F) qualora occorra, del D.M. 20 aprile 2020 n. 201 e del D.M. 9 novembre 2021 n. 326, quali atti presupposti recanti la disciplina regolamentare del concorso de quo; G) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA del diritto della ricorrente a partecipare alla procedura concorsuale di cui è causa

CONSEGUENTEMENTE, ANCHE AI SENSI DELL'ART. 30 COD. PROC. AMM. PER LA CONDANNA delle Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a disporre l'ammissione della ricorrente alla procedura concorsuale di cui è causa, consentendole di espletare le successive prove, pratica ed orale.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Carpino Carmelina il

18/10/2022:

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA, PREVIA ADOZIONE DI OGNI PIÙ IDONEA MISURA CAUTELARE: H) del decreto direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. 29230 del 20 luglio 2022 (pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente), con la quale veniva approvata la graduatoria definitiva del concorso ordinario per il reclutamento del personale docente indetto con d.D.G. 21 aprile 2020 prot. n. 499, con riferimento ai posti banditi nella Regione Campania per la classe concorsuale B018 (Laboratori di scienze e tecnologie tessili, dell'abbigliamento e della moda); I) del decreto direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. 31103 del 3 agosto 2022 (pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente), recante rettifica della graduatoria de qua; L) del decreto direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. 36071 del 23 settembre 2022 (pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente), con il quale veniva nuovamente rettificata la graduatoria di cui è causa a seguito dell'individuazione di quesiti erronei da parte del Ministero resistente; M) della nota direttoriale della Direzione Generale per il Personale scolastico, prot. n. 25656 del 6 luglio 2022, recante individuazione dei quesiti erronei, laddove non comprende il quesito n. 39, ritenuto illegittimo anche alla luce della verifica disposta da codesto ecc.mo Tribunale; N) della nota dirigenziale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. 6783 del 6 maggio 2022, recante avviso di convocazione alla prova pratica e orale per la classe concorsuale B018, con relativo elenco dei candidati ammessi, laddove non figura il nominativo della ricorrente; L) dei verbali e degli atti della Commissione esaminatrice, anche eventualmente in formato digitale, relativi alle operazioni selettive del concorso di cui è causa; M) qualora occorra dei conseguenti provvedimenti di immissione in ruolo per l'a.s. 2022/2023 adottati in scorrimento della graduatoria pubblicata in data 20 luglio 2022; N) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale;

PER LA CONDANNA AL RISARCIMENTO DI TUTTI I DANNI PATITI E

PATIENDI in conseguenza dell'illegittimo operato delle Amministrazioni resistenti, stante l'ingiusta esclusione dal concorso de quo, la tardiva riammissione alla selezione e la pubblicazione anticipata di una graduatoria incompleta, da cui è derivato il ritardo nell'immissione in ruolo e, quindi, la posticipazione della decorrenza economica del contratto all'a.s. 2023/2024 ancorché la ricorrente sia risultata vincitrice del concorso, siccome utilmente collocata rispetto ai posti originariamente banditi;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Ritenuto necessario disporre a carico di parte parte ricorrente l'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami del gravame e dei motivi aggiunti;

Visto l'elevato numero delle parti interessate;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cpa, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio;

P.Q.M.

Dispone l'integrazione l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per "pubblici proclami", nei sensi e termini di cui in motivazione.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 19 ottobre 2022.

Il Presidente
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO

Avviso

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione del decreto presidenziale n. 8352/2022 del 19 ottobre 2022, emesso dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. IIIbis, nel giudizio RGN 4736/2022.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio-Roma" della sezione "T.A.R."

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – SEZ.
III BIS

ROMA

R.G.N. 4736/2022

MOTIVI AGGIUNTI nell'interesse della sig.ra **Carmelina Carpino** [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] rappresentata e

difesa – come da mandato in calce al ricorso introduttivo – dall'avv. Guido

Marone (cod. fisc. MRN GDU 78L18 F839D), presso il cui studio

elettivamente domicilia in Napoli, alla Via L. Giordano, 15. Ai sensi dell'art.

136 cod. proc. amm. si indicano i seguenti recapiti ove si chiede siano

inoltrate le comunicazioni di Segreteria: fax 081.372.13.20 – pec

guidomarone@avvocatinapoli.legalmail.it

CONTRO il Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro p.t., e l'Ufficio

Scolastico Regionale per la Campania, in persona del Direttore Generale p.t.,

rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato,

E NEI CONFRONTI della prof.ssa Montano Caterina, [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA, PREVIA ADOZIONE DI OGNI PIÙ

IDONEA MISURA CAUTELARE: H) del decreto direttoriale dell'Ufficio

Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. 29230 del 20 luglio 2022

(pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente), con la quale veniva approvata la

graduatoria definitiva del concorso ordinario per il reclutamento del personale

1

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

docente indetto con d.D.G. 21 aprile 2020 prot. n. 499, con riferimento ai posti banditi nella Regione Campania per la classe concorsuale B018 (Laboratori di scienze e tecnologie tessili, dell'abbigliamento e della moda); I) del decreto direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. 31103 del 3 agosto 2022 (pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente), recante rettifica della graduatoria *de qua*; L) del decreto direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. 36071 del 23 settembre 2022 (pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente), con il quale veniva nuovamente rettificata la graduatoria di cui è causa a seguito dell'individuazione di quesiti erronei da parte del Ministero resistente; M) della nota direttoriale della Direzione Generale per il Personale scolastico, prot. n. 25656 del 6 luglio 2022, recante individuazione dei quesiti erronei, laddove non comprende il quesito n. 39, ritenuto illegittimo anche alla luce della verifica disposta da codesto ecc.mo Tribunale; N) della nota dirigenziale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. 6783 del 6 maggio 2022, recante avviso di convocazione alla prova pratica e orale per la classe concorsuale B018, con relativo elenco dei candidati ammessi, laddove non figura il nominativo della ricorrente; L) dei verbali e degli atti della Commissione esaminatrice, anche eventualmente in formato digitale, relativi alle operazioni selettive del concorso di cui è causa; M) qualora occorra dei conseguenti provvedimenti di immissione in ruolo per l'a.s. 2022/2023 adottati in scorrimento della graduatoria pubblicata in data 20 luglio 2022; N) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale;

2

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n.13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

PER LA CONDANNA AL RISARCIMENTO DI TUTTI I DANNI PATITI E PATIENDI
in conseguenza dell'illegittimo operato delle Amministrazioni resistenti,
stante l'ingiusta esclusione dal concorso *de quo*, la tardiva riammissione alla
selezione e la pubblicazione anticipata di una graduatoria incompleta, da cui
è derivato il ritardo nell'immissione in ruolo e, quindi, la posticipazione della
decorrenza economica del contratto all'a.s. 2023/2024 ancorché la ricorrente
sia risultata vincitrice del concorso, siccome utilmente collocata rispetto ai
posti originariamente banditi;

**NEL RICORSO ISCRITTO AL R.G. N. 4736/2022 PROPOSTO PER
L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA:** **A)** del provvedimento, di data e
protocollo sconosciuti, con il quale la ricorrente è stata esclusa dal concorso
ordinario per il reclutamento del personale docente indetto con d.D.G. 21
aprile 2020 prot. n. 499, con riferimento ai posti banditi nella Regione
Campania per la classe concorsuale B018 (Laboratori di scienze e tecnologie
tessili, dell'abbigliamento e della moda), siccome risultata non idonea alla
prova scritta; **B)** del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, avente
eventualmente forma digitale, recante la correzione dell'elaborato della
ricorrente e la conseguente attribuzione del punteggio pari a 68/100 pt., **C)** del
provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stato approvato
l'elenco dei candidati ammessi alle successive prove concorsuali (pratica ed
orale); **D)** del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale
sono stati approvati i quesiti costituenti la prova scritta, elaborati dalla
Commissione Nazionale di cui all'art. 7 del D.M. 9 novembre 2021 n. 326,
con riferimento alla classe concorsuale di cui è causa; **E)** del d.D.G. 5 gennaio

3

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

2022 prot. n. 23 (pubblicato sulal GURI – 4° Serie speciale “Concorsi ed esami” n. 5 del 18 gennaio 2022), recante modifica ed integrazione della *lex specialis*, nella parte in cui prevede come soglia idoneativa di superamento della prova scritta il punteggio minimo pari a 70/100 pt.; F) qualora occorra, del D.M. 20 aprile 2020 n. 201 e del D.M. 9 novembre 2021 n. 326, quali atti presupposti recanti la disciplina regolamentare del concorso *de quo*; G) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente

NONCHÉ PER L’ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA del diritto della ricorrente a partecipare alla procedura concorsuale di cui è causa

CONSEGUENTEMENTE, ANCHE AI SENSI DELL’ART. 30 COD. PROC. AMM. PER LA CONDANNA delle Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a disporre l’ammissione della ricorrente alla procedura concorsuale di cui è causa, consentendole di espletare le successive prove, pratica ed orale.

F A T T O

Con ricorso introduttivo del presente giudizio, la sig.ra Carmelina Carpino impugnava gli esiti della prova scritta relativa al concorso ordinario per il reclutamento del personale docente indetto con d.D.G. 21 aprile 2020 prot. n. 499, con riferimento ai posti banditi nella Regione Campania per la classe concorsuale B018 (Laboratori di scienze e tecnologie tessili, dell’abbigliamento e della moda) e, quindi, il giudizio pari a 68/70 pt., a cagione del quale ella risultava esclusa per non aver raggiunto la soglia minima pari a 70/70 pt.

4

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

Al riguardo, la ricorrente sollevava plurime censure lamentando l'illegittimità delle operazioni selettive, in particolare per quanto concerne l'erronea formulazione di alcuni quesiti e delle relative risposte, dal momento che esse risultavano palesemente in contrasto con le nozioni basilari della disciplina in questione.

In tal senso, quindi, ella evidenziava che gli items si presentavano strutturati in modo ambiguo e fuorviante, siccome potevano essere associate anche diverse opzioni comunque corrette, e, in alcuni casi, si risultavano anche completamente errati.

Le dedotte criticità, peraltro, venivano corroborate da ampio supporto documentale con la produzione in giudizio dei principali testi e manuali di settore, alla luce dei quali si poteva agevolmente riscontrare la correttezza o comunque l'adeguatezza delle risposte fornite dalla ricorrente con riferimento ai quesiti contestati.

Costitutosi con atto formale il Ministero resistente, il ricorso veniva discusso alla Camera di Consiglio del 6 giugno 2022 per la trattazione della domanda cautelare incidentalmente proposta.

Con ordinanza istruttoria n. 7662 del 10 giugno 2022, codesto eccmo Tribunale disponeva l'effettuazione di un'apposita Verificazione per verificare la legittimità della selezione sulla scorta delle regole tecniche coinvolte nella formulazione dei suddetti items indicati nel ricorso (nn. 15 e 39), conferendo incarico al Rettore dell'Università della Moda "*San Raffaele*" di Roma.

5

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

All'esito di tale indagine, quindi, in data 30 agosto 2022, il Verificare depositava relazione nella quale riscontrava l'evidente equivocità di entrambi i quesiti contestati.

In particolare, con riguardo al quesito n. 39 (inerente alla classificazione dei tessuti secondo il metodo di tessitura), veniva affermato che «*Pertanto, anche se risulta corretta la risposta C al quesito in questione, la domanda appare mal formulata e può risultarne ambigua l'interpretazione*»; di talché, stante la portata sviante della formulazione adottata, la risposta falgata dalla ricorrente (lett. a - tessuti ortogonali, tessuti di maglieria e tessuti tecnologici), non poteva considerarsi di per sé erronea o comunque non coerente con le conoscenze basilari della disciplina.

Con riguardo invece al quesito n. 15 (inerente allo sviluppo delle taglie), veniva precisato che «*a nostro avviso non è sempre funzionale indicare un'unica tecnica, ma verosimilmente potevano essere indicare entrambe le risposte ai punti a) e b). Spiegate sinteticamente le ragioni sulla possibilità di più risposte corrette al suddetto quesito, si fa presente che al riguardo la domanda posta appare ambigua, fuorviante e troppo generica, rispetto alla specificità delle risposte*».

Ancora una volta, quindi, la risposta fornita dalla ricorrente (lett. a – la X alla variazione di larghezza e la Y alla variazione della lunghezza) risultava assolutamente congrua.

* * * * *

Accadeva che con nota direttoriale della Direzione Generale per il Personale scolastico, prot. n. 25656 del 6 luglio 2022 (**doc. 1**) il Ministero resistente

6

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

comunicava alle Commissioni esaminatrici l'individuazione di alcuni quesiti erronei, con invito quindi a rettificare il punteggio ai candidati.

Al riguardo, mette conto sin d'ora evidenziare che la numerazione degli *items* e l'indicazione della lettera rispondente all'opzione corretta erano relative allo schema generale adottato, invero sensibilmente diverse da quelle dei singoli elaborati che, anche per evidenti ragioni di anonimato e sicurezza, seguivano un ordine differente.

Orbene, il Ministero resistente accertava l'ambiguità non solo del quesito n. 13 (equivalente al n.15 della prova della ricorrente), ma anche di altri quesiti non contestati in giudizio.

Di contro, non risultava esaminata in autotutela la patente erroneità del quesito n. 39 della prova della ricorrente, dal momento che il quesito riformato dal Ministero resistente atteneva ad altro contenuto disciplinare (ossia la lavoro continuo di stesura manuale), come ben si evince dalle informazioni reperite nei principali siti di settore (**doc. 2**).

Ne deriva, quindi, che non veniva sanata anche l'illegittimità accertata dal Verificatore nel presente giudizio.

* * * * *

Ad ogni modo, accadeva che con mail successivamente trasmessa (**doc. 3**) l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania comunicava alla ricorrente la rettifica del punteggio conseguito (74 pt. in luogo dei 68 originariamente riconosciuti), con conseguente superamento della soglia di idoneità e, quindi, legittimazione all'ammissione al prosieguo della selezione.

7

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

Con nota dirigenziale prot. n. 12148 del 29 luglio 2022 (**doc. 4**), veniva pubblicato il calendario delle prove scritte e pratiche nella sessione suppletiva predisposta per integrare la selezione anche nei confronti dei candidati ingiustamente esclusi.

La prof.ssa Carpino, quindi, sosteneva le prove nelle date 24 e 25 agosto 2022 superandole brillantemente.

* * * * *

Occorre rimarcare che, tuttavia, nelle more, l'Amministrazione resistente non aveva ugualmente proceduto alla pubblicazione della graduatoria di merito nonostante la procedura fosse ancora in corso, anticipando così la conclusione a tutto beneficio dei candidati che erano stati precedentemente ammessi.

Ed infatti, con decreto direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. 29239 del 20 luglio 2022 (**doc. 5**), successivamente rettificato con decreto direttoriale prot. n. 31103 del 3 agosto 2022 (**doc. 6**), venivano approvati gli esiti (del tutto parziali) della selezione e, quindi, formulata una graduatoria assolutamente incompleta consentendo agli idonei di ottenere l'abilitazione all'insegnamento da concorso entro il 20 luglio (con conseguente possibilità di essere inseriti nella I fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze ed ottenere così incarichi di docente sin dall'a.s. 2022/2023) e, qualora utilmente collocati, di essere dichiarati vincitori (con conseguente immissione in ruolo nel corrente anno scolastico).

* * * * *

Soltanto con decreto direttoriale prot. n. 36071 del 23 settembre 2022 (**doc. 7**), l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania approvava la graduatoria

8

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

definitiva, integrata anche con il nominativo dei candidati successivamente ammessi, ove la ricorrente figurava alla posizione n. 23 con il punteggio complessivo pari a 174,25 pt. (di cui 74 per la prova scritta, 89 per la prova orale e 11,25 per titoli).

Ella, quindi, risultava vincitrice della selezione siccome utilmente collocata rispetto ai n. 35 posti banditi.

Con decreto dirigenziale prot. n. 18589 dell'11 ottobre 2022 (**doc. 8**), tenuto conto della sussistenza di n. 25 posti vacanti e disponibili autorizzati per l'a.s. 2022/2023 e non coperti con le operazioni di nomina dei vincitori, l'Amministrazione resistente provvedeva ad immettere in ruolo la ricorrente con decorrenza giuridica dall'a.s. 2022/2023 e decorrenza economica dall'a.s. 2023/2024.

In tal senso, la pubblicazione tardiva della graduatoria siccome avvenuta dopo il 31 agosto 2022, sebbene dovuta esclusivamente all'operato posto in essere, veniva ritenuta un impedimento formale all'immissione in corso d'anno ai sensi dell'art. 4 del d.l. 3 luglio 2001 n. 255 (conv. con L. 29 agosto 2001 n. 333).

Ad ogni modo, il comportamento successivamente assunto, con un tardivo e parziale ravvedimento (in quanto non esteso anche al quesito erroneo accertato dal Verificatore) confermano l'illegittimità dei provvedimenti impugnati e, quindi, la fondatezza delle censure mosse con ricorso introduttivo.

I provvedimenti da ultimo assunti, comunque, appaiono inficiati da vizi propri di illegittimità in quanto danno tardiva attuazione al diritto della ricorrente ad

9

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

essere inserita nella graduatoria definitiva e, per l'effetto, ad essere assunta in quanto vincitrice, con presa di servizio e decorrenza economia già dal corrente anno scolastico.

Pertanto, residua l'interesse alla coltivazione del presente giudizio non solo per la condanna alle spese legali sostenute e alla refusione dei contributi unificati sinora pagati nonché dell'onorario del Verificatore (**doc. 9**), ma anche per l'accertamento della complessiva illegittimità di tutti i provvedimenti adottato con riferimento alla procedura concorsuale de qua ai fini del riconoscimento di tutti i danni patiti e patiendi in conseguenza del comportamento illecito tenuto dall'Amministrazione resistente.

Le graduatorie approvate, conseguentemente, vanno impugnate anche ai fini della procedibilità della domanda.

Al riguardo, infatti, va rappresentato che, nel corrente anno scolastico, la ricorrente ha potuto conseguire soltanto un incarico di docenza a tempo determinato, in quanto inserita nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze, stipulando un incarico per il periodo di servizio compreso dal 28 settembre 2022 al 30 giugno 2023, così configurandosi un pregiudizio economico quanto meno pari alle tre mensilità (settembre 2022, luglio e agosto 2023) che ella non percepirà rispetto all'assunzione dal 1° settembre 2022 (**doc. 10**).

Senza considerare, poi, l'inevitabile perdita di *chances* nella scelta dell'istituto scolastico ove prendere servizio tra le sedi vacanti e disponibili presenti nell'organico del corrente anno scolastico, tenuto conto che le migliori sedi sono state già opzionate dai candidati inseriti nella graduatoria

10

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

pubblicata nel luglio 2022, ancorché poi risultati collocati in posizione inferiore a quella effettivamente spettante alla ricorrente.

* * * * *

Pertanto, avverso gli atti e provvedimenti impugnati, la prof.ssa Carmelina Carpino, rappresentata e difesa come in epigrafe, ricorre innanzi a codesto ecc.mo Tribunale, chiedendone l'annullamento e/o la riforma per i seguenti

MOTIVI

I) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, 2 BIS E 21 NONIES DELLA L. 7 AGOSTO 1990 N. 241. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35 DEL D.LGS. 30 MARZO 2001 N. 165. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA, TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI *PAR CONDICIO*, DI UNITARIETÀ DELLA PROCEDURA E DI TUTELA DELLA SELEZIONE MERITOCRATICA CHE INFORMANO LE PROCEDURE CONCORSUALI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI IN TEMA DI AUTOTUTELA. ECCESSO DI POTERE. MANIFESTA INGIUSTIZIA.

Come dedotto in fatto, il Ministero resistente ha colpevolmente riconosciuto con grave ritardo e in modo del tutto incompleto la plateale erroneità dei quesiti sottoposti ai candidati in occasione della prova scritta per la classe concorsuale *de qua*, invero manifesta ed abnorme siccome riscontrabile alla luce della mera consultazione dei principali manuali di settore.

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

La natura ambigua e sviante, se non addirittura marcatamente infondata, degli *iterms* formulati dal Ministero resistente, infatti, concerneva aspetti basilari e fondamentali della disciplina, sicché non rinviene alcuna plausibile giustificazione formale.

Il grado di assoluta negligenza nell'operato posto in essere risulta così dimostrato *per tabulas* sicché l'intervento limitato in autotutela (in quanto non esteso a tutti i questi denunciati nel ricorso) si rivela oggettivamente tardivo, siccome avvenuto soltanto nel mese di luglio 2022, ancorché la criticità dei quesiti fosse stata denunciata da tempo e pubblicamente dai principali esperti del settore e sebbene il ricorso introduttivo fosse stato notificato sin dal mese di aprile 2022.

Ma non solo. Ancor più inspiegabile si rivela la decisione di procedere nel mese di luglio 2022 alla pubblicazione di una graduatoria parziale, ossia circoscritta soltanto ai candidati originariamente ammessi, nonostante l'*iter* selettivo fosse ancora *in itinere* a fronte della riammissione dei candidati ingiustamente esclusi.

In tal senso, a fronte del riconoscimento dell'illegittimità dei provvedimenti assunti rispondeva ad un preciso obbligo incombente sull'Amministrazione resistente il garantire l'unitarietà della selezione.

Si tratta, infatti, di un requisito che connota ontologicamente i concorsi e le procedure comparative, dal momento che il confronto fra candidati presuppone *ex se* condizioni omogenee, uniformi e paritarie che verrebbero inevitabilmente disattese con la scomposizione in fasi o tempi diversi della selezione.

12

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

Ne costituisce plastica dimostrazione la circostanza che, in conseguenza della pubblicazione anticipata di una graduatoria incompleta, sono stati ingiustamente favoriti mediante l'immediata assunzione alcuni candidati che, poi, sono risultati collocati in posizione inferiore ai candidati precedentemente esclusi.

Ma non solo. La tardiva rettifica dei requisiti e dei punteggi da parte del Ministero resistente e l'oltremodo lenta attuazione da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania hanno comportato la posticipazione dell'immissione in ruolo della ricorrente di un anno, impedendole di prendere servizio nel corrente anno scolastico e, quindi, di poter svolgere la prestazione lavorativa.

Il suddetto ritardo e la mancata attribuzione degli ulteriori 2 pt. in relazione al quesito n. 39, ben vero, hanno inevitabilmente alterato gli esiti della selezione, poiché la ricorrente non ha potuto partecipare alle operazioni di interpello su tutte le sedi vacanti e disponibili previste nel contingente approvato per l'a.s. 2022/2023 nel rispetto del corretto ordine di scorrimento della graduatoria, e quindi, non ha potuto beneficiare appieno dell'utile collocazione effettivamente spettante.

In tal senso, infatti, i candidati che la seguono in graduatoria hanno avuto modo di scegliere per prima e su un maggior novero di sedi vacanti e disponibili.

Ne deriva, quindi, l'illegittimità dei provvedimenti impugnati, con conseguente diritto alla riformulazione della graduatoria *de qua* mediante l'attribuzione di ulteriori n. 2 pt. in relazione al quesito n. 39, siccome

13

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

erroneo, ambiguo e sviante come accertato dal Verificatore, e dichiarazione del diritto della ricorrente ad essere inserita nella posizione effettivamente spettante “ora per allora”, ossia sin dalla sua prima pubblicazione

II) ILLEGITTIMITÀ DERIVATA.

I provvedimenti impugnati sono radicalmente invalidi in quanto affetti da vizi di illegittimità derivata, laddove danno attuazione agli esiti della selezione ribadendo l’esclusione della ricorrente (per quanto concerne la graduatoria pubblicata nel luglio 2022, rettificata nell’agosto 2022), ovvero la formulazione ambigua del quesito n. 39 (per quanto concerne la riammissione della ricorrente con attribuzione di un punteggio erroneo e sottostimato, nonché la pubblicazione della graduatoria completa nel settembre 2022).

Come rilevato in fatto, la prof. Carpino ha interesse all’impugnazione di tali determinazioni non soltanto ai fini della procedibilità della domanda giudiziale secondo un costante e consolidato insegnamento giurisprudenziale, ma anche per l’attribuzione dell’ulteriore punteggio spettante e per l’accertamento dell’illegittimo esercizio dei poteri di autotutela onde veder riconosciuto il risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi.

In tal senso, gli esiti della Verificazione disposta da codesto ecc.mo Tribunale e lo stesso intervento in autotutela del Ministero resistente confermano la fondatezza delle censure sollevate con ricorso introduttivo del presente giudizio, al quale si fa integrale rinvio per evidenti esigenze di sinteticità degli scritti difensivi ex art. 3 cod. proc. amm.

DOMANDA DI RISARCIMENTO DANNI.

14

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

In ordine all'illegittimità dei danni patiti e patienti, sia consentito riportarsi a tutte le eccezioni, deduzioni ed argomentazioni difensive svolte.

Per quanto attiene al grado di negligenza, e più in generale all'elemento soggettivo dell'illecito, mette conto rimarcare come l'erronea formulazione dei quesiti risultasse di palmare evidenza in quanto palesemente ambigui, svianti se non addirittura infondati sulla scorta delle basilari conoscenze della disciplina di settore.

Orbene, a fronte della chiara illegittimità degli *items* sottoposti ai candidati, pure evidenziata sin dalla pubblicazione delle prove dai principali esperti di settore e denunciati da numerose organizzazioni sindacali e rappresentative, il Ministero resistente è intervenuto in autotutela con notevole ritardo, allorquando erano state ormai promosse numerose iniziative processuali, tra cui il ricorso proposto dall'odierna ricorrente (aprile 2022)

Ma non solo. L'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania ha attuato la rettifica di cui alla nota del 6 luglio 2022 con un'ulteriore e gravissima inerzia, tenuto conto che le prove pratiche ed orali sono state calendarizzate con nota dirigenziale prot. n. 12148 del 29 luglio 2022 soltanto a partire dalla fine del mese di agosto 2022, sic!

Orbene, tenuto conto che la Commissione esaminatrice risultava regolarmente convocata, in quanto avrebbe espletato la prima *tanche* di attività soltanto con la pubblicazione della graduatoria parziale del 20 luglio 2022, non vi erano oggettivi impedimenti organizzativi che giustificavano il prolungarsi dell'*iter* selettivo, ben potendo concludersi l'intera selezione

15

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n.13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

entro il 31 agosto 2022 onde assicurare l'unitarietà della procedura e garantire la tempestiva assunzione di tutti i candidati vincitori.

In ordine alla determinazione del pregiudizio patito, da liquidarsi in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 cod. civ., va evidenziato che a causa della ritarda assunzione la ricorrente ha subito un danno concreto ed oggettivo per la mancata presa di servizio da individuarsi, quanto meno, nelle differenze retributive non corrisposte rispetto all'incarico di supplenza conseguito, da richiedere a titolo risarcitorio secondo consolidato insegnamento giurisprudenziale (cfr. *ex multis* Cons. Stato, Sez. II, 22 giugno 2022 n. 5128. In termini, cfr. Cons. Stato, Sez. V, 22 febbraio 2022 n. 1278; TAR Lazio, Roma, Sez. stralcio, 7 luglio 2021 n. 8060).

Ne deriva il diritto al risarcimento del danno che, sotto l'aspetto patrimoniale, va quantificato in n. 3 mensilità (settembre 2022, luglio ed agosto 2023), oltre indennità ed emolumenti connessi all'inquadramento come docente di ruolo in relazione a detto periodo.

Ai fini dell'integrale ripristino della sfera giuridica ingiustamente violata, poi, va riconosciuto il diritto della ricorrente all'inserimento in graduatoria sin dalla sua prima pubblicazione, con attribuzione ora per allora dello *status* di vincitore ad ogni effetto di legge, e quindi anche per la scelta della sede, con conseguente statuizione di condanna.

ISTANZA CAUTELARE

In ordine al *fumus boni juris* si rinvia ai motivi di ricorso che precedono.

16

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

Per quanto attiene al *periculum in mora*, va rimarcato che i provvedimenti impugnati sono suscettibili di arrecare gravi ed irreparabili pregiudizi alla ricorrente.

Come ampiamente rappresentato, la decisione di procedere nel mese di luglio 2022 alla pubblicazione di una graduatoria parziale, ossia circoscritta soltanto ai candidati originariamente ammessi, nonostante l'*iter* selettivo fosse ancora *in itinere* a fronte della riammissione dei candidati ingiustamente esclusi, nonchè la tardiva rettifica dei punteggi da parte del Ministero resistente e l'oltremodo lenta attuazione da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania hanno comportato la posticipazione dell'immissione in ruolo della ricorrente di un anno, impedendole di prendere servizio nel corrente anno scolastico e, quindi, di poter svolgere la prestazione lavorativa.

Il suddetto ritardo e la mancata attribuzione degli ulteriori 2 pt. in relazione al quesito n. 39, ben vero, hanno inevitabilmente alterato gli esiti della selezione, poiché la ricorrente non ha potuto partecipare alle operazioni di interpello su tutte le sedi vacanti e disponibili previste nel contingente approvato per l'a.s. 2022/2023 nel rispetto del corretto ordine di scorrimento della graduatoria, e quindi, non ha potuto beneficiare dell'utile collocazione effettivamente spettante.

Orbene, l'attribuzione degli ulteriori 2 pt. comporterebbe un punteggio complessivo superiore e una posizione migliore nella graduatoria definitiva del concorso *de quo*, con la conseguenza che **nelle operazioni di interpello del prossimo anno scolastico 2023/2024, la ricorrente potrà beneficiare**

17

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

appieno della collocazione effettivamente spettante, al fine di scegliere prioritariamente ed ottenere una sede vacante e disponibile.

Nella ponderazione di interessi contrapposti, e quindi nella valutazione cd. bilaterale del *periculum in mora*, non vi è chi non veda come non sussistano ragionevoli interessi opposti in capo all'Amministrazione resistente, tenuto conto che la ricorrente ha dimostrato oggettive garanzie di capacità e competenza professionale per l'assunzione delle funzioni in parola, essendo risultata vincitrice della selezione *de quo*.

Orbene, alla luce di quanto rilevato, la mancata attribuzione degli ulteriori 2 pt. nella graduatoria definitiva della procedura determina una oggettiva e grave compromissione delle effettive *chances* di carriera, impedendo di scegliere, ancora una volta, una sede migliore.

In quest'ottica, ben si comprende l'importanza della misura cautelare che rappresenta un punto di caduta ottimale del bilanciamento degli interessi contrapposti.

P Q M

Si conclude per l'accoglimento del ricorso, dei presenti motivi aggiunti e dell'annessa domanda cautelare. Con ogni conseguenza di legge anche in ordine a diritti, onorari e spese di giudizio, con attribuzione all'avvocato dichiaratosi antistatario, ivi compresa il rimborso dei contributi unificati sinora versati e la refusione dell'onorario corrisposto al Verificatore, siccome l'intervento in autotutela è successivo alla proposizione del giudizio.

Ai sensi dell'art. 14 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che la presente controversia attiene a materia rientrante nel pubblico impiego ed è

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

di valore indeterminabile, sicché è dovuto il contributo unificato nella misura ridotta pari ad € 325,00.

Napoli – Roma, 18 ottobre 2022

(avv. Guido Marone)

Istanza di autorizzazione alla notificazione del ricorso per pubblici proclami ex art. 41, co. 4 cod. proc. amm..

Il sottoscritto avv. Guido Marone, quale difensore e procuratore della ricorrente,

premessi che

- la presente azione è finalizzata ad ottenere l'attribuzione di un punteggio superiore della ricorrente in relazione alla graduatoria definitiva pubblicata con decreto direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. 29230 del 20 luglio 2022, rettificata poi con decreti prot. n. 31103 del 3 agosto 2022 e prot. n. 36071 del 23 settembre 2022, con la quale veniva approvata la graduatoria definitiva del concorso ordinario per il reclutamento del personale docente indetto con d.D.G. 21 aprile 2020 prot. n. 499, con riferimento ai posti banditi nella Regione Campania, per la classe concorsuale B018 (Laboratori di scienze e tecnologie tessili, dell'abbigliamento e della moda), sicché, nel rispetto del principio del contraddittorio, il ricorso introduttivo del giudizio e i presenti motivi aggiunti devono essere notificati a tutti i docenti potenzialmente controinteressati siccome figuranti in detta

19

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

graduatoria e passibili di essere pregiudicati dall'eventuale accoglimento della domanda proposta;

- la notifica del ricorso nei modi ordinari è impraticabile o comunque oltremodo gravosa, non essendo possibile individuare il novero effettivo dei controinteressati, nonché reperire residenze e domicili certi nei tempi ristretti previsti dal rito cautelare;

- secondo indirizzo consolidato del Giudice Amministrativo, formatosi anche in giudizi analoghi a quello di cui è causa (cfr. *ex multis* T.A.R. Lazio, Sez. III Bis, decreto cautelare n. 4756/2016 del 12 agosto 2016), l'onere di integrazione del contraddittorio può essere assolto mediante notificazione per pubblici proclami da effettuare con pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente (sia nella sede centrale che in quelle territorialmente competenti) di copia integrale del ricorso, del provvedimento e dell'elenco dei controinteressati;

chiede

all'Ill.mo Presidente del TAR Lazio, Roma, affinché voglia autorizzare ai sensi dell'art. 41, co. 4 cod. proc. amm. lo scrivente avvocato ad effettuare la notifica del presente ricorso per pubblici proclami mediante pubblicazione degli atti sul sito web dell'Amministrazione resistente.

Napoli, 18 ottobre 2022

(avv. Guido Marone)

20

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

Il sottoscritto difensore dichiara che le copie analogiche utilizzate per la notifica in proprio, ai sensi dell'art. 7 della L. 21 gennaio 1994 n. 53, sono conformi all'originale digitale nativo del presente atto.

Napoli, 18 ottobre 2022

(avv. Guido Marone)

Firmato digitalmente da: MARONE GUIDO
Ruolo: 4.6 Avvocato
Organizzazione: ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI
Data: 18/10/2022 16:00:00

21

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Avviso

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione del decreto presidenziale n. 8352/2022 del 19 ottobre 2022, emesso dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. IIIbis, nel giudizio RGN 4736/2022.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio-Roma" della sezione "T.A.R."

CAMPANIA													
Regione responsabile	Regione destinataria	Procedura concorsuale	Posizione in graduatoria	Cognome	Nome	Data di nascita	Titoli di riserva	Titoli di preferenza	Incluso con riserva	Punteggio prova scritta	Punteggio prova orale	Punteggio titoli	Punteggio totale
CAMPANIA	CAMPANIA	B018	1	Portoghesi	Oriana	05/10/1983	NO	NO	NO	100,00	89,00	20,00	209,00
CAMPANIA	CAMPANIA	B018	2	Portoghesi	Flavia	20/07/1993	NO	NO	NO	100,00	87,00	20,00	207,00
CAMPANIA	CAMPANIA	B018	3	Cuomo	Elvira	07/05/1996	NO	SI	NO	80,00	84,00	22,50	186,50
CAMPANIA	CAMPANIA	B018	4	D'Aiuria	Monica	12/04/1999	NO	NO	NO	92,00	86,00	7,50	185,50
CAMPANIA	CAMPANIA	B018	5	LAGO	FEDERICA	10/08/1991	NO	NO	NO	86,00	84,00	15,25	185,25
CAMPANIA	CAMPANIA	B018	6	Prece	Luana	02/03/1987	NO	SI	NO	84,00	88,50	12,50	185,00
CAMPANIA	CAMPANIA	B018	7	Strefezza	Rosa	04/07/1981	NO	SI	NO	84,00	80,00	19,50	183,50
CAMPANIA	CAMPANIA	B018	8	Caiazza	Leandro	11/02/1993	NO	NO	NO	94,00	81,00	8,50	183,50
CAMPANIA	CAMPANIA	B018	9	Cupertino	Anna	03/12/1983	NO	NO	NO	70,00	88,00	24,00	182,00
CAMPANIA	CAMPANIA	B018	10	Riccardi	Fulvia	11/10/1985	NO	SI	NO	86,00	83,00	12,75	181,75
CAMPANIA	CAMPANIA	B018	11	Piccirillo	Maria	09/08/1993	NO	SI	NO	76,00	83,50	21,25	180,75
CAMPANIA	CAMPANIA	B018	12	Cecere	Rita Margherita	03/09/1979	NO	SI	NO	72,00	87,00	19,50	178,50
CAMPANIA	CAMPANIA	B018	13	Di Franco	Elena	19/03/1982	NO	SI	NO	84,00	78,50	15,25	177,75
CAMPANIA	CAMPANIA	B018	14	Saviano	Giuseppa	23/03/1993	NO	NO	NO	84,00	85,00	8,75	177,75
CAMPANIA	CAMPANIA	B018	15	Ponticciello	Miriam	11/09/1999	NO	NO	NO	74,00	86,00	17,50	177,50
CAMPANIA	CAMPANIA	B018	16	Turboli	Fabrizio	15/04/1993	NO	NO	NO	76,00	88,00	13,25	177,25
CAMPANIA	CAMPANIA	B018	17	Simia	Martina	18/08/1984	NO	NO	NO	82,00	88,00	12,25	177,25
CAMPANIA	CAMPANIA	B018	18	Fiorillo	Loredana	02/06/1971	NO	NO	NO	76,00	82,50	18,75	177,25
CAMPANIA	CAMPANIA	B018	19	La Manna	Carmelina	04/11/1992	NO	NO	SI	76,00	87,50	12,50	176,00
CAMPANIA	CAMPANIA	B018	20	Montano	Caterina	05/07/1982	NO	SI	NO	80,00	80,00	15,50	175,50
CAMPANIA	CAMPANIA	B018	21	Cacciapuoti	Carmela	25/02/1988	NO	NO	NO	72,00	81,50	21,25	174,75
CAMPANIA	CAMPANIA	B018	22	Grasso	Monica	17/06/1990	NO	SI	NO	74,00	79,00	21,25	174,25
CAMPANIA	CAMPANIA	B018	23	Carpino	Carmelina	10/08/1969	SI	SI	NO	74,00	89,00	11,25	174,25
CAMPANIA	CAMPANIA	B018	24	Orru'	Fausto	10/09/1969	NO	SI	NO	90,00	73,50	7,50	171,00
CAMPANIA	CAMPANIA	B018	25	Mosiello	Maria	21/09/1986	NO	NO	NO	72,00	74,00	22,25	168,25
CAMPANIA	CAMPANIA	B018	26	Arato	Colomba	07/01/1972	NO	NO	NO	74,00	80,00	13,75	167,75
CAMPANIA	CAMPANIA	B018	27	Lanera	Paola	29/06/1979	NO	SI	NO	78,00	75,00	14,00	167,00
CAMPANIA	CAMPANIA	B018	28	Guerrero	Mariarosaria	28/05/1993	NO	NO	NO	76,00	77,50	13,50	167,00
CAMPANIA	CAMPANIA	B018	29	Nacca	Daniela	04/05/1989	NO	NO	NO	74,00	80,50	12,25	166,75
CAMPANIA	CAMPANIA	B018	30	La Greca	Federica	11/09/1981	NO	SI	NO	80,00	74,00	12,25	166,25
CAMPANIA	CAMPANIA	B018	31	Monaco	Anna Maria	21/05/1979	NO	NO	NO	70,00	80,00	16,25	166,25
CAMPANIA	CAMPANIA	B018	32	Tutolo	Ilenia	22/11/1988	NO	NO	NO	80,00	73,50	12,50	166,00
CAMPANIA	CAMPANIA	B018	33	Mammarella	Emanuela	19/04/1991	NO	NO	SI	76,00	76,00	13,75	165,75
CAMPANIA	CAMPANIA	B018	34	Feo	Francesca	14/12/1996	NO	NO	NO	78,00	73,50	13,75	165,25
CAMPANIA	CAMPANIA	B018	35	Ascione	Lucia	17/08/1985	NO	NO	NO	74,00	71,00	20,00	165,00
CAMPANIA	CAMPANIA	B018	36	Lopresti	Barbara Elena	02/10/1990	NO	NO	NO	72,00	74,50	17,50	164,00
CAMPANIA	CAMPANIA	B018	37	De Luca	Alessandra	21/05/1990	NO	NO	NO	82,00	73,50	8,50	164,00
CAMPANIA	CAMPANIA	B018	38	Averga	Mariano	29/04/1971	NO	SI	NO	72,00	89,00	1,25	162,25
CAMPANIA	CAMPANIA	B018	39	Deluca	Carmela	03/01/1975	NO	NO	NO	70,00	84,50	7,50	162,00
CAMPANIA	CAMPANIA	B018	40	Magarelli	Isabella	31/05/1989	NO	NO	NO	70,00	75,00	16,25	161,25
CAMPANIA	CAMPANIA	B018	41	Cavaliere	Michela	13/03/1995	NO	NO	NO	76,00	72,50	12,50	161,00
CAMPANIA	CAMPANIA	B018	42	Parisi	Maurizio	21/08/1961	NO	NO	SI	72,00	88,00	0,00	160,00
CAMPANIA	CAMPANIA	B018	43	D'ALESSANDRO	MARINA	17/02/1991	NO	NO	NO	70,00	76,00	12,25	158,25
CAMPANIA	CAMPANIA	B018	44	Ponticciello	Antimina	22/05/1989	NO	NO	NO	70,00	80,00	6,00	156,00
CAMPANIA	CAMPANIA	B018	45	GARDINI GALLOTTI	MARIA	09/11/1989	NO	NO	NO	74,00	79,00	2,50	155,50
CAMPANIA	CAMPANIA	B018	46	Consalvo	Rosaria	07/09/1992	NO	NO	NO	72,00	77,50	3,75	153,25
CAMPANIA	CAMPANIA	B018	47	De Simone	Fabiana	17/07/1990	NO	NO	NO	70,00	76,00	6,25	152,25
CAMPANIA	CAMPANIA	B018	48	Tricarico	Anna	02/01/1989	NO	SI	NO	72,00	74,50	4,50	151,00
CAMPANIA	CAMPANIA	B018	49	Foscarino	Adèle	26/05/1973	NO	SI	NO	72,00	72,50	5,00	149,50
CAMPANIA	CAMPANIA	B018	50	Auletta	Nunzia	04/05/1986	NO	NO	SI	70,00	70,50	8,75	149,25
CAMPANIA	CAMPANIA	B018	51	Bianco	Raffaella	15/07/1988	NO	NO	NO	70,00	70,00	7,50	147,50
CAMPANIA	CAMPANIA	B018	52	Ascione	Antonella	31/05/1984	NO	NO	NO	70,00	70,00	7,50	147,50

Avviso

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione del decreto presidenziale n. 8352/2022 del 19 ottobre 2022, emesso dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. IIIbis, nel giudizio RGN 4736/2022.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio-Roma" della sezione "T.A.R.".

Richiesta pubblicazione notifica pubblico proclama

Cognome : *(dell'avvocato) – campo testo obbligatorio*

- Tribunale Ordinario
- Tar
- Consiglio di stato
- Corte d' Appello
- Corte di Cassazione

Nome : *(dell'avvocato) – campo testo obbligatorio*

Sezione *campo testo obbligatorio*

Regione *campo testo obbligatorio se selezionato Tar*

Comune *campo testo obbligatorio se selezionato Tribunale Ordinario
oppure Corte D'Appello*

Titolo *campo obbligatorio*

Numero ruolo/anno *campo obbligatorio*

Telefono *(dell'avvocato) – campo testo obbligatorio*

Per la pubblicazione in: HOME: Sezione Pubblici Proclami

Eventuali Istruzioni aggiuntive:*non obbligatorio*

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

R O M A

RICORSO nell'interesse della sig.ra *Carmelina Carpino* [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED] rappresentata e difesa – giusta mandato in calce al presente atto – dall'avv. Guido Marone MRN GDU 78L18 F839D), presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla Via L. Giordano, 15. Ai sensi dell'art. 136 cod. proc. amm. si indicano i seguenti recapiti ove si chiede siano inoltrate le comunicazioni di Segreteria: fax 081.372.13.20 – pec guidomarone@avvocatinapoli.legalmail.it

(ricorrente)

CONTRO il Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro p.t.

NONCHÉ CONTRO l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del Direttore Generale p.t.

(amministrazioni resistenti)

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA, PREVIA ADOZIONE DI OGNI PIÙ IDONEA MISURA CAUTELARE, ANCHE MONOCRATICA: A) del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale la ricorrente è stata esclusa dal concorso ordinario per il reclutamento del personale docente indetto con d.D.G. 21 aprile 2020 prot. n. 499, con riferimento ai posti banditi nella Regione Campania per la classe concorsuale B018 (Laboratori di scienze e tecnologie tessili, dell'abbigliamento e della moda), siccome risultata non idonea alla prova scritta; **B)** del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, avente eventualmente forma digitale, recante la correzione

1

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

E-mail: info@studiomarone.com - Fax 081 372 13 20

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

dell'elaborato della ricorrente e la conseguente attribuzione del punteggio pari a 68/100 pt., C) del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stato approvato l'elenco dei candidati ammessi alle successive prove concorsuali (pratica ed orale); D) del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale sono stati approvati i quesiti costituenti la prova scritta, elaborati dalla Commissione Nazionale di cui all'art. 7 del D.M. 9 novembre 2021 n. 326, con riferimento alla classe concorsuale di cui è causa; E) del d.D.G. 5 gennaio 2022 prot. n. 23 (pubblicato sulal GURI – 4° Serie speciale “Concorsi ed esami” n. 5 del 18 gennaio 2022), recante modifica ed integrazione della *lex specialis*, nella parte in cui prevede come soglia idoneativa di superamento della prova scritta il punteggio minimo pari a 70/100 pt.; F) qualora occorra, del D.M. 20 aprile 2020 n. 201 e del D.M. 9 novembre 2021 n. 326, quali atti presupposti recanti la disciplina regolamentare del concorso *de quo*; G) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA del diritto della ricorrente a partecipare alla procedura concorsuale di cui è causa

CONSEGUENTEMENTE, ANCHE AI SENSI DELL'ART. 30 COD. PROC. AMM. PER LA CONDANNA delle Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a disporre l'ammissione della ricorrente alla procedura concorsuale di cui è causa, consentendole di espletare le successive prove, pratica ed orale.

FATTO

2

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

La sig.ra Carmelina Carpino, in quanto munita dei requisiti di ammissione (diploma ITP), presentava domanda di partecipazione (**doc. 1**) al concorso ordinario per il reclutamento del personale docente, indetto con d.D.G. 21 aprile 2020 prot. n. 499 (pubblicato sulla GURI, IV serie speciale “Concorsi ed esami”, n. 34 del 28 aprile 2020, **doc. 2**), successivamente rettificato ed integrato, da ultimo con d.D.G. 5 gennaio 2022 prot. n. 23 (pubblicato sulla GURI – 4° Serie speciale “Concorsi ed esami” n. 5 del 18 gennaio 2022, **doc. 3**), concorrendo per i posti vacanti e disponibili nella Regione Campania con riferimento alla classe concorsuale B018 (Laboratori di scienze e tecnologie tessili, dell’abbigliamento e della moda).

Ella, quindi, sosteneva la prova scritta nella sessione fissata per il giorno 12 aprile 2022, come da calendario approvato dal Ministero resistente con avviso prot. n. 7707 del 23 febbraio 2022 (**doc. 4**), comunicato dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania con nota prot. n. 5692 di pari data (**doc. 5**).

Tale prova veniva svolta presso l’I.S. “*Don L. Milani*” di Gragnano (**doc. 6**) secondo la modalità informatica indicata dalla *lex specialis*.

Occorre, infatti, sin d’ora precisare che in ragione delle note esigenze emergenziali l’art. 59 del d.l. 25 maggio 2021 n. 73 (conv. con L. 23 luglio 2021 n. 106) aveva apportato profonde modifiche al meccanismo concorsuale mediante l’eliminazione della prova preliminare e la trasformazione della prova scritta in un test a risposta multipla.

In diretta attuazione di tale disposizione, quindi, per quanto rileva in questa sede, l’art. 3 del d.D.G. n. 23/2022 cit. prevedeva che «1. *La prova scritta,*

3

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

computer-based, distinta per ciascuna classe di concorso e per ciascuna tipologia di posto, si svolge nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione, nelle sedi individuate dagli Uffici Scolastici Regionali competenti per territorio, e consiste nella somministrazione di 50 quesiti, ripartiti nel modo seguente: a. per i posti comuni, quaranta quesiti a risposta multipla distinti per ciascuna classe di concorso, volti all'accertamento delle competenze e delle conoscenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso stessa. I quesiti vertono sui programmi previsti dall'allegato A al decreto del Ministro dell'Istruzione 9 novembre 2021, n. 326 (...) 4. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta; l'ordine dei 50 quesiti è somministrato in modalità casuale per ciascun candidato. La prova ha una durata massima di 100 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti. 5. La valutazione della prova scritta è effettuata sulla base dei quadri di riferimento redatti dalla commissione nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326. La prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti».

Pertanto, i contenuti della prova e, in particolare, la determinazione degli *items* da somministrare ai candidati erano stati elaborati dal Ministero resistente, sicché erano identici a livello nazionale, potendo così darsi luogo ad una correzione automatizzata.

4

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Al riguardo, infatti, l'art. 7 del D.M. 9 novembre 2021 n. 326 (**doc. 7**), recante la disciplina regolamentare del concorso *de quo* ed approvazione dei programmi d'esame (**doc. 8**), stabiliva che le domande sarebbero state predisposte con l'ausilio di una Commissione Nazionale, all'uopo nominata tra i massimi esperti delle materie disciplinari, che aveva l'incarico di redigere anche i relativi quadri di riferimento per la valutazione della prova (**doc. 9**).

In tal senso, stante la centralizzazione delle operazioni di correzione (i cui esiti erano destinati ad essere meramente approvati dalla Commissione esaminatrice regionale), con avviso prot. n. 4745 del 30 marzo 2022 (**doc. 10**), l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania comunicava che l'elaborato di ciascun candidato sarebbe stato acquisibile direttamente mediante accesso all'area personale della piattaforma *Polis*.

Accadeva tuttavia che, una volta resa visibile la prova (**doc. 11**), la ricorrente apprendeva di non aver raggiunto la soglia minima di idoneità (70/100 pt.) siccome aveva conseguito un punteggio pari a 68/100 pt.

Inopinatamente, verificate le risposte giudicate erronee **ella si avvedeva del grave sviamento nell'espletamento della prova che si era determinato unicamente a causa di ben due quesiti** (nn. 15 e 39), **per i quali il Ministero resistente aveva definito corrette risposte che, invece, erano patentemente sbagliate**, risultando di contro giuste le opzioni indicate dalla sig.ra Carpino.

In tal senso, a riprova della manifesta infondatezza delle risposte indicate dal Ministero resistente militano oggettive ricostruzioni dogmatiche rese dalla dottrina di settore e recepite dai manuali accademici, sui cui i candidati si

erano preparati dal momento che, nella vicenda concorsuale di cui è causa, non erano state pubblicate le banche dati da cui estrarre i quesiti come usualmente avviene nel caso di prove articolate come test a risposta multipla. In altri e più chiari termini, come si avrà modo di argomentare *funditus* nei motivi di ricorso, **non si verte affatto in un'ipotesi di opinabilità del dato tecnico-scientifico ma piuttosto si tratta di un patente contrasto con i fondamenti teorici e le nozioni basilari dello specifico ambito disciplinare.**

Del resto, mette conto osservare come **la tornata concorsuale de qua si sia connotata per numerosi e gravi vizi nella determinazione dei contenuti della prova scritta, tanto è vero che in alcuni casi concorsuali** (A-60 Fisica e ADMM – Sostegno nella scuola secondaria di I grado), **il Ministero resistente è già intervenuto in autotutela disponendo l'attribuzione di 2 pt. indistintamente a tutti i candidati,** quindi a prescindere dalla risposta fornita (doc. 12).

Con ogni evidenza, nella vicenda di cui è causa, **il riconoscimento di tale punteggio, corrispondente alla risposta esatta, anche ad uno solo dei quesiti individuati come erronei e svianti, comporterebbe il raggiungimento della soglia di idoneità e quindi il superamento della prova scritta,** con conseguente accesso al prosieguo delle operazioni concorsuali.

Pertanto, avverso i provvedimenti impugnati, la sig.ra Carmelina Carpino, rappresentata e difesa come in epigrafe, ricorre innanzi a codesto ecc.mo

Tribunale, chiedendone l'annullamento e/o la riforma, siccome illegittimi per i seguenti

MOTIVI

IN RITO

I) SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO AI SENSI DELL'ART. 63 DEL D.LGS. 30 MARZO 2001 N. 165

La presente controversia è senz'altro attratta alla giurisdizione di codesto ecc.mo Tribunale avendo ad oggetto la disciplina generale di una procedura concorsuale finalizzata all'immissione in ruolo del personale docente, in particolare con riferimento agli elementi essenziali della selezione, sicché afferisce alla fase del reclutamento che è connotata dalla spendita di poteri autoritativi da parte del Ministero resistente.

Secondo un granito insegnamento della Suprema Corte, infatti, «L'art. 63, comma 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001 si interpreta, alla stregua dei principi enucleati dalla giurisprudenza costituzionale in relazione all'art. 97 Cost., nel senso che per "procedure concorsuali di assunzione", ascritte al diritto pubblico con la conseguente attribuzione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice amministrativo, si intendono quelle preordinate alla costituzione ex novo dei rapporti di lavoro. Il termine "assunzione" deve essere estensivamente inteso, rimanendovi comprese anche le procedure di cui sono destinatari soggetti già dipendenti di pubbliche amministrazioni quante volte siano dirette a realizzare un effetto di novazione del precedente rapporto di lavoro con l'attribuzione di un inquadramento superiore e qualitativamente diverso dal precedente» (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 17

7

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

dicembre 2018, n. 32624. In termini, cfr. Cons. Stato, Sez. III, 5 febbraio 2021, n. 1066)

II) SULLA COMPETENZA DI CODESTO ECC.MO TRIBUNALE ADITO AI SENSI DELL'ART. 13 COD. PROC. AMM.

Sempre in via preliminare, va rilevata la sussistenza della *potestas iudicandi* in capo a codesto ecc.mo Tribunale adito in quanto la lesione deriva evidentemente dai provvedimenti presupposti che hanno natura di atti generali e validi sull'intero territorio nazionale (cfr. *ex multis* Cons. Stato, Ad. Plen., 12 dicembre 2012 n. 38).

In tal senso, quindi, pur scaturendo l'interesse a ricorrere dall'esclusione da una procedura articolata a livello regionale, ciò non di meno non può non essere evidenziato come, in ordine ai profili contestati, gli esiti della selezione concorsuale non presentino affatto un autonomo contenuto discrezionale, ma siano invece espressione della mera attuazione delle disposizioni dettate dalla *lex specialis* e dai provvedimenti ministeriali di approvazione dei quesiti sottoposti ai candidati in occasione della prova scritta, invero unici per ogni classe concorsuale.

Non vi è chi non veda, infatti, come l'accoglimento della pretesa azionata richieda inevitabilmente la caducazione di clausole del bando concorsuale, ovviamente non disapplicabili non trattandosi di atto normativo, nonché dei provvedimenti presupposti che determinavano i contenuti del test, che hanno evidentemente condizionato l'attività dei singoli Uffici Scolastici Regionali, eliminando ogni margine di libera determinazione nella definizione delle

modalità di svolgimento della prova e, quindi, nell'individuazione dei candidati idonei.

Ne deriva che, anche per ovvie ragioni di uniformità dei giudizi e di parità di trattamento dei candidati, la valutazione di legittimità dei provvedimenti impugnati va rimessa a codesto ecc.mo Tribunale adito, dal momento che la pronuncia costitutiva è finalizzata a rimuovere gli effetti di atti che trovano applicazione oltre ciascun ambito regionale.

NEL MERITO

III) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35 DEL D.LGS. 30 MARZO 2001 N. 165. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 400 DEL D.LGS. 16 APRILE 1994 N. 297. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DEL D.L. 29 OTTOBRE 2019, N. 126 (CONV. CON L. 20 DICEMBRE 2019 N. 159. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 59 DEL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73 (CONV. CON L. 23 LUGLIO 2021, N. 106). ECCESSO DI POTERE. MANIFESTO SVIAMENTO.

Come dedotto in fatto, **gli esiti della prova scritta sono stati fortemente condizionati dalla predisposizione di quesiti patentemente illegittimi, siccome formulati in modo ambiguo ovvero abbinati a risposte chiaramente errate**, sicché l'attività selettiva è risultata di fatto sviata rispetto al fine pubblico di individuare i candidati in possesso di adeguate competenze e capacità professionali.

In particolare, occorre focalizzare l'attenzione sui due *items* che attenevano proprio alla verifica circa la conoscenza delle materie di insegnamento

relative alla classe concorsuale B018 (Laboratori di scienze e tecnologie tessili, dell'abbigliamento e della moda).

III.A) In primo luogo, **con il quesito n. 39** veniva chiesto ai candidati di rispondere alla seguente domanda «*In base al metodo di tessitura, i tessuti si dividono in: a) tessuti ortogonali, tessuti di maglieria e tessuti tecnologici; b) tessuti ortogonali, tessuti rettilinei e tessuti a navetta; c) tessuti ortogonali, tessuti a maglia e tessuti non tessuti; d) tessuti rettilinei e tessuti curvilinei*».

Come si evince dall'elaborato corretto, il Ministero resistente indicava come corretta l'opzione c) – segnalata con un asterisco (*) – in luogo dell'opzione d) flagata dalla ricorrente (X).

Orbene, l'erroneità del quesito, invero mal formulato, risulta oggettivamente dimostrata se solo si tiene conto della natura della domanda in parola che, di fatto, rispondeva alla tassonomia delle nozioni proprie della materia disciplinare.

E, infatti, **i “tessuti non tessuti” – TNT** (compresi nell'elencazione della risposta asseritamente corretta) **sono realizzati con modalità diverse che, comunque, non prevedono la “tessitura”** (oggetto della domanda).

Di contro, come si legge nel materiale didattico fornito dall'Istituto di Interior Design di Torino (**doc. 13**) le tecniche utilizzate per produrre i TNT sono: 1) la via chimica, mediante la quale il coesionamento è realizzato attraverso l'applicazione di un collante effettuata o con immersione totale del velo o a spruzzo; 2) la via meccanica, attraverso cui le fibre sono legate per aggrovigliamento delle stesse; 3) il filo di cucitura, da cui si ottengono prodotti soffici di grosso spessore, per es. ovatte per particolari usi; 4) la via

termica, grazie alla quale le fibre che formano il velo vengono saldate l'una all'altra per effetto del riscaldamento. In seguito, allo scopo di ottenere sul manufatto proprietà e caratteristiche particolari, possono essere effettuate diverse operazioni tra le quali: la goffatura, la stampa, l'accoppiamento ad altri trattamenti per influenzare proprietà come la porosità, la traspirabilità, l'assorbimento, l'idrorepellenza ecc.

In detta categoria di prodotti, pertanto, non esiste oggettivamente una tessitura (quindi un intreccio) che connette le singole parti che li compongono.

Del resto, che **tale sia la caratteristica distintiva dei TNT ben si evince, a titolo esemplificativo, dalla definizione fornita dalla Enciclopedia "Treccani"**, secondo la quale essi costituiscono una «*Struttura tessile piana prodotta con tecnologie diverse dalla tessitura e dalla maglieria; consiste in un velo di fibre (per es., polipropilene, rayon viscosa) tenute insieme con procedimenti di collegamento meccanico, chimico, termico*». (doc. 14).

La formulazione della domanda, quindi, era palesemente sviante, dal momento che il candidato non poteva che essere portato ad escludere naturaliter la risposta c) siccome comprendeva una tipologia di prodotto che, secondo le nozioni basilari della disciplina *de qua*, non prevede alcuna tessitura.

Invero, in ossequio ai fondamenti epistemologici degli insegnamenti afferenti alla classe concorsuale B018, la risposta corretta (o comunque quella più coerente tra le opzioni predeterminate dal Ministero resistente) era senz'altro quella flagata dalla ricorrente, ossia la d ("tessuti rettilinei e tessuti

curvilinei”), siccome recante una definizione generale idonea a comprendere tutti i diversi prodotti che sono realizzati con il metodo di tessitura.

III.B) In secondo luogo, **con il quesito n. 15** veniva chiesto ai candidati di rispondere alla seguente domanda: *«Per lo sviluppo delle tagli le regole X e Y si attribuiscono: a) la X alla variazione di larghezza e la Y alla variazione di lunghezza: b) la X alla variazione di lunghezza e la Y alla variazione di larghezza: c) le variazioni si alternano in base al modello a volte in X e a volte in Y; d) la X rimane ferma e si sposta solo la Y sia per la variazione di lunghezza sia per quella di larghezza».*

In modo ingiustificato ed anzi del tutto incomprensibile, veniva valutata come corretta l’opzione b, ove la dimensione della larghezza viene mossa sull’asse Y, che, invece, contraddistingue le variazioni di livello (ovvero di lunghezza), secondo una logica propria del sistema di riferimento cartesiano.

A riprova dell’erroneità della risposta indicata, è sufficiente riportare uno stralcio di un importante manuale di settore (doc. 15) ove è dato leggere che *«Allargamenti e restringimenti sono apportati seguendo gli assi cartesiani, ovvero, muovendo il punto scelto in verticale (asse Y), per i livelli, e in orizzontale (asse X), per le larghezze, o in ambedue le direzioni: in quest’ultimo caso, è preferibile muoversi prima verticalmente e poi orizzontalmente».*

Anche in tale caso, quindi, è possibile *ictu oculi* apprezzare la fondatezza della censura mossa all’operato del Ministero resistente, non essendo necessario condurre particolari indagini tecniche per verificare

l'irragionevolezza e la congruità del quesito rispetto ai fondamenti della disciplina.

Ebbene, la risposta corretta (o comunque quella più coerente tra le opzioni predeterminate dal Ministero resistente) era senz'altro quella flagata dalla ricorrente, ossia la a) ("la X alla variazione di larghezza e la Y alla variazione di lunghezza").

III.C) Orbene, alla luce di quanto rilevato, appare chiara l'illegittimità dei provvedimenti impugnati a fronte del grave sviamento ingeneratosi a causa di quesiti oggettivamente erronei e ambigui.

Costituisce infatti *ius receptum* che «*Affinché le domande somministrate in una prova concorsuale scritta a risposta multipla possano ritenersi rispondenti al principio generale di ragionevolezza dell'azione amministrativa occorre che le medesime, in quanto destinate a ricevere risposta in tempi brevi, per facilitare la speditezza della complessiva attività di selezione, siano formulate in modo tale da non pregiudicare l'efficienza intrinseca del risultato e la par condicio degli aspiranti. I quesiti devono pertanto essere formulati in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da consentire l'univocità della risposta. In una prova concorsuale scritta a risposta multipla ogni quesito deve prevedere una sola risposta esatta, dovendosi ritenere illegittimi i quesiti contenenti più risposte esatte o nessuna risposta esatta. Qualora la risposta indicata dall'amministrazione come esatta non può essere considerata l'unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta, l'Amministrazione non può considerare la risposta fornita dalla ricorrente errata ai fini della valutazione delle sue*

competenze» (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. I, 21 giugno 2021 n. 7346. In termini, cfr. *ex multis* TAR Campania, Napoli, Sez. II, 7 settembre 2021 n. 5729).

In tal senso, quindi, **il limite nella discrezionalità tecnica assegnata all'Amministrazione pubblica si rinviene nella certezza ed univocità della soluzione corretta nonché, ovviamente, nella veridicità dei quesiti in termini di aderenza ai contenuti disciplinari e al programma d'esame.**

Al riguardo, è stato affermato che «*In tema di pubblici concorsi, se da un lato sussiste una certa discrezionalità nella elaborazione delle domande, dall'altro lato non è invece configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost.. In altre parole, in presenza di quesiti a risposta multipla, una volta posta la domanda non può ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta»* (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III quater, 14 ottobre 2019 n. 11811).

La natura oggettivante del giudizio formulato in tale tipologia di prova, infatti, postula necessariamente che non vi sia margine di incertezza nella valutazione della risposta, sicché questa deve essere verificabile senza possibilità di soluzioni opinabili o di differenti soluzioni interpretative.

Ne deriva, quindi, che «*In materia di svolgimento delle prove di un concorso pubblico, in presenza di quesiti a risposta multipla, una volta posta la*

domanda non può ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta» (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 5 gennaio 2021, n. 158. In termini, cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. V, 17 giugno 2015, n. 3060).

In ragione della cennata ricostruzione giuridica dei limiti di ragionevolezza e proporzionalità dell'attività tecnico-discrezionale, come tali sindacabili dal Giudice Amministrativo, **ne discende il dovere di garantire la effettiva rispondenza dei quesiti al complessivo patrimonio di conoscenze acquisite di una determinata disciplina, pena evidentemente l'attendibilità della selezione e la lesione di principi di imparzialità e par condicio.**

Secondo un granitico orientamento giurisprudenziale, infatti, «*La necessità che l'opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito a risposta multipla, sia l'unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costituisce un preciso obbligo dell'Amministrazione, con la conseguenza che, ove per errore sia stata prevista come valida una diversa risposta, scientificamente non corretta, incombe sull'Amministrazione il potere/dovere di agire in autotutela correggendo la risposta in discorso e riformulando la graduatoria sulla base del punteggio conseguentemente attribuibile» (cfr. TAR Campania, Napoli, Sez. II, 21 ottobre 2020 n. 4649. In termini, cfr. ex multis T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III quater, 27 agosto 2019, n. 10628).*

Nella vicenda di cui è causa, invero, tale onere si presentava con un maggior grado di rilevanza tenuto conto che, secondo quanto

espressamente disposto dall'art. 59, co. 10, lett. a) del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 cit. **il Ministero resistente non ha pubblicato previamente la banca dati dei quesiti da cui estrarre gli items costituenti la prova d'esame.** sicché i candidati hanno dovuto affrontare una gravosa preparazione generale sui contenuti della disciplina mediante lo studio dei principali testi e manuali di settore, avendo come unico criterio orientamento il quadro di riferimento, peraltro pubblicato solo 10 giorni prima della prova ex art. 7 del D.M. 9 novembre 2021 n. 326.

Ma vi è di più! Con riferimento alla classe concorsuale in parola, **il suddetto allegato tecnico conteneva un'illustrazione oltremodo generica delle materie d'esame a dispetto di altre classi concorsuali, ove il quadro di riferimento era estremamente dettagliato** sino a prevedere anche una ripartizione delle domande tra i singoli argomenti (**doc. 16**) in esatta applicazione dell'art. 7 cit.

In conclusione, non vi è chi non veda come, nella presente fattispecie, lo sviamento sia indubbio, dal momento che le risposte indicate dal Ministero resistente sono manifestamente erronee rispetto alle domande formulate e, per apprezzare la dedotta illegittimità, è sufficiente operare un mero riscontro con le stesse definizioni e/o regole tecniche della disciplina di settore.

Pertanto, **l'attribuzione di 2 pt. anche in relazione ad uno solo dei quesiti illegittimi, analogamente a quanto già avvenuto in autotutela per altre classi concorsuali, consentirebbe di raggiungere la soglia idoneativa** prevista dalla *lex specialis*, avendo ella conseguito il giudizio pari a 68/100 pt.

IV) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA, CONGRUITÀ E PROPORZIONALITÀ DI CUI AGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI *PAR CONDICIO*, TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ DI CUI ALL'ART. 1 DELLA L. 7 AGOSTO 1990 N. 241. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE REGOLE DELLA CONCORSUALITÀ E DEL PRINCIPIO MERITOCRATICO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL *FAVOR PARTECIPATIONIS*. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ. ECCESSO DI POTERE. IRRAGIONEVOLEZZA. MANIFESTA ILLOGICITÀ. ILLEGITTIMITÀ DELLA SOGLIA DI IDONEITÀ IN QUANTO SENSIBILMENTE SUPERIORE ALLA SUFFICIENZA.

Il motivo di ricorso che precede ha senz'altro carattere assorbente.

Ad ogni modo ed in via gradata, va eccepita l'illegittimità dei provvedimenti impugnati, dal momento che comportano l'esclusione della ricorrente che, all'esito della prova, ha comunque conseguito un giudizio positivo, avendo ottenuto un punteggio almeno pari – se non superiore – alla sufficienza aritmetica espressa in centesimi (68/100).

Il contestato esito, invero, scaturisce dall'illegittima e irragionevole determinazione della soglia di ammissione, stabilita dall'art. 3, co. 5 della *lex specialis*, a mente del quale «*La prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti*».

Invero, la previsione di un punteggio minimo così elevato per il conseguimento dell'idoneità concorsuale si rivela assolutamente sproporzionata rispetto alle esigenze di interesse pubblico a fronte di una

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

procedura che, comunque, viene strutturata in distinte prove selettive (scritta, pratica ed orale) cui si sottopongono i candidati in possesso dei requisiti di ammissione (diploma ITP, abilitazione all'insegnamento ovvero 24 CFU in materie nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche), a dispetto di quanto avvenuto nel corso dell'ultimo lustro, nel quale le procedure di reclutamento hanno avuto una mera caratterizzazione idoneativa e sono state riservate a determinate categorie di docenti.

Con ogni evidenza, la contestata soglia di superamento della prova appare irragionevole nella sua funzione di parametro di individuazione dei candidati più meritevoli ai fini dell'immissione in ruolo, dal momento che impedisce a coloro che hanno conseguito un giudizio di sufficienza aritmetica espressa in centesimi (60/100), di poter essere inseriti in graduatoria.

Come assurdo agli onori della cronaca, la determinazione di tale soglia, unita alla manifesta erroneità dei quesiti somministrati in molte classi concorsuali ovvero alla loro formulazione in modo meramente nozionistico, ha comportato una drastica riduzione della platea dei candidati ammessi alle successive prove, sino a determinare addirittura l'esclusione di oltre il 90% dei candidati complessivi (**doc. 17**).

Ne deriva che, a causa dei suddetti esiti paradossali, la graduatoria finale sarà sicuramente insufficiente a soddisfare le prossime esigenze organizzative del Ministero resistente.

Si è così venuta a produrre una ingiustificata lesione del *favor participationis* che, di fatto, vanifica del tutto lo stesso confronto concorrenziale fra i

18

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

candidati rimasti in concorso, a fronte della sostanziale corrispondenza numerica con i posti vacanti e disponibili.

QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

La sig.ra Carpino ha senz'altro diritto a partecipare al prosieguo della selezione concorsuale, tenuto conto della manifesta illegittimità che inficia il primo segmento procedimentale, costituito dallo svolgimento delle prove scritte.

Ad ogni modo, previa delibazione sull'istanza cautelare proposta (cfr. Corte cost., Ord. 27 gennaio 2006, n. 25), si ritiene opportuno sollevare sin d'ora la questione di incostituzionalità dell'art. 59, co. 10, lett. a) del 25 maggio 2021, n. 73 (conv. con L. 23 luglio 2021, n. 106), stante la manifesta violazione dei principi di ragionevolezza e trasparenza (art. 3 Cost.), imparzialità e buon andamento (art. 97 Cost.), di tutela del lavoro (art. 4 Cost.), di uguaglianza di accesso alle cariche pubbliche (art. 51 Cost.) nonché di conformità ai principi e delle norme dell'ordinamento europeo (art. 117 Cost.), e ciò nella denegata ipotesi in cui codesto ecc.mo Tribunale ritenga la formulazione letterale della disposizione assolutamente preclusiva al riconoscimento del diritto azionato, qualora questa non lasci spazio a diversa interpretazione, riservandosi in prosieguo di giudizio ogni più opportuno approfondimento.

Innanzitutto, occorre rimarcare come la sollevata eccezione di incostituzionalità non impedisca comunque a codesto ecc.mo Tribunale di accordare le misure interinali necessarie a mantenere la *res controversa* integra e la parte ricorrente immune dal pregiudizio derivante dalla *mora iudicii*.

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

Secondo un granitico orientamento giurisprudenziale, infatti, il provvedimento cautelare è finalizzato a conciliare il carattere accentrato del sindacato di costituzionalità con il principio di effettività della tutela giurisdizionale di cui agli artt. 24 e 113 Cost. nonché 6 e 13 CEDU, tenuto conto dell'efficacia provvisoria della misura concessa che è valida soltanto fino alla camera di consiglio successiva alla restituzione degli atti da parte della Corte costituzionale (cfr. Cons. Stato, Sez. III, ordinanza 20 novembre 2014, n. 5343; Sez. VI, ordinanza 26 ottobre 2011 n. 4713; Adunanza Plenaria, ordinanza 20 dicembre 1999, n. 2; Corte cost., 16 luglio 2014, n. 200).

Nel merito, va evidenziato che la questione supera certamente il vaglio della necessaria "rilevanza" in quanto i provvedimenti impugnati non fanno altro che dare attuazione alla disciplina normativa censurata, sicché questa è chiaramente applicabile nel presente giudizio.

La questione, poi, è "non manifestamente infondata" dal momento che investe una norma afferente alla categoria delle c.d. leggi provvedimento, ossia di leggi che incidono su un numero determinato e limitato di destinatari e presentano un contenuto particolare e concreto. La prescrizione in parola, infatti, interviene su procedure concorsuali non solo bandite ma anche in parte avviate, essendo state ormai raccolte da oltre due anni le domande di partecipazione, sicché la profonda riforma del meccanismo selettivo impatta sulla sfera giuridica di un numero limitato di soggette.

Orbene, come noto, tali particolari disposizioni sono legittime siccome la Costituzione non contiene alcuna riserva agli organi amministrativi o

20

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n.13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

esecutivi degli atti a contenuto particolare e concreto, ma tuttavia devono sottostare ad un rigoroso scrutinio di legittimità costituzionale per il pericolo di disparità di trattamento insito in previsioni di tipo particolare e derogatorio (cfr. *ex multis* Corte cost. 20 novembre 2013, n. 275).

Sussiste infine l'interesse all'accertamento di incostituzionalità in capo alla ricorrente: qualora cassata dall'ordinamento la disposizione censurata, verrebbe a determinarsi la modifica dei requisiti di idoneità per l'ammissione alle successive prove (pratica ed orale).

Al riguardo, occorre precisare che la norma contestata, pur derogatoria rispetto al regime giuridico generale e settoriale delle procedure di reclutamento, non è di certo attributiva del generale potere del Ministero resistente di indire le procedure concorsuali, che invero scaturisce da apposita previsione costituzionale (art. 97 Cost.), ma si limita a regolamentare le modalità di configurazione di tale potere e, in particolare, l'individuazione della soglia di idoneità alla prova scritta.

ISTANZA CAUTELARE

In ordine al *fumus boni juris* si rinvia ai motivi di ricorso che precedono.

Per quanto attiene al *periculum in mora*, va rimarcato che i provvedimenti impugnati sono suscettibili di arrecare gravi ed irreparabili pregiudizi alla ricorrente in ragione dell'effetto escludente che essi producono.

In tal senso, quindi, **il danno è in re ipsa e scaturisce proprio dall'impossibilità di proseguire nella selezione in questione che – va rimarcato – costituisce la prima procedura concorsuale indetta in attuazione della riforma delle modalità di reclutamento del personale**

21

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

docente introdotta dal D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 59 ed è stata bandita a distanza di ben 6 anni dall'ultima tornata ordinaria e non riservata!!

Ma non solo. **La suddetta procedura rappresenta l'unica e ultima possibilità per la ricorrente di far valere il titolo di studio conseguito** (diploma di istruzione secondaria di secondo grado in “Produzioni Industriali e Artigianali”, opzione “Produzioni Tessili Sartoriali”), **quale requisito di ammissione al concorso per l'assunzione nei ruoli di docente dell'Amministrazione scolastica statale.**

Come noto, infatti, l'art. 22, co. 2 del D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 59 prevede espressamente che «*I requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, sono richiesti per la partecipazione ai concorsi banditi successivamente all'anno scolastico 2024/2025. Sino ad allora, per i posti di insegnante tecnico pratico, rimangono fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso*».

Ne deriva che la ricorrente vede ingiustamente conculcata ogni possibilità di accedere al ruolo in ragione della qualifica che, oggi, legittima lo svolgimento delle funzioni di docente e che sinora le ha consentito anche di maturare anzianità di servizio, dovendo evidentemente affrontare un percorso formativo aggiuntivo, allo stato neanche definito siccome è stata già annunciata una nuova riforma del sistema di reclutamento.

Con ogni evidenza, **tale incertezza è suscettibile di allungare ulteriormente i tempi di indizione della prossima tornata concorsuale, le cui cadenze, peraltro, sono di prassi non inferiori al lustro.**

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

La mancata ammissione a detta procedura, pertanto, determina una oggettiva e grave compromissione delle effettive *chances* di carriera, impedendo di accedere alle funzioni entro un periodo di tempo ragionevole, con un'evidente lesione del diritto al lavoro secondo le proprie scelte, costituzionalmente garantito dall'art. 4 Cost.

Inoltre, vale rimarcare come non possa ritenersi ostativa all'accoglimento della istanza cautelare, la circostanza che i provvedimenti gravati costituiscano, in parte e solo in ordine alla seconda censura, l'attuazione di una norma primaria sospettata di incostituzionalità.

Come rilevato, la proposizione di una questione incidentale di legittimità costituzionale non esime codesto ecc.mo Tribunale dal verificare la possibilità di accordare congrue misure cautelari onde preservare l'integrità della *res controversa*, che può essere ben assicurata mediante l'ammissione con riserva alla presente procedura.

Al riguardo, va precisato che l'azione proposta non comporta necessariamente la caducazione dell'intero concorso, quanto piuttosto è finalizzata ad aprire la procedura alla massima partecipazione in ossequio ai canoni costituzionali di ragionevolezza ed imparzialità (artt. 3 e 97 Cost.).

Nel caso, ove codesto ecc.mo Tribunale ravvisasse la sussistenza dei presupposti per la rimessione, l'eventuale pronuncia di accoglimento della questione di incostituzionalità ben potrebbe configurarsi come sentenza di illegittimità parziale di tipo c.d. testuale, in quanto diretta alla eliminazione della norma non conforme attraverso la riduzione del testo della disposizione,

23

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

che la Corte costituzionale potrebbe dichiarare costituzionalmente illegittima “limitatamente alle parole” riportate nel testo del dispositivo.

In tal caso, trattandosi di sentenza c.d. manipolativa, la procedura impugnata potrebbe essere fatta salva se, nelle more, venisse comunque assicurata la partecipazione dei soggetti illegittimamente esclusi o, quanto meno, di coloro che avessero impugnato il regolamento ed il bando: nei confronti di questi ultimi, infatti, la sentenza della Corte costituzionale avrebbe senz’altro effetto retroattivo, posto che la pendenza del giudizio evita che il rapporto giuridico possa essere considerato “esaurito”, non essendo definitivamente risolto a livello giudiziario.

In quest’ottica, ben si comprende l’importanza della misura cautelare consistente nell’ammissione con riserva, che rappresenta un punto di caduta ottimale del bilanciamento degli interessi contrapposti, in quanto consentirebbe alla Amministrazione resistente di far salva la procedura *de qua* anche nell’ipotesi di accertamento dell’illegittimità costituzionale della norma censurata.

P Q M

Si conclude per l’accoglimento del ricorso e dell’annessa domanda cautelare. Con le conseguenze di legge anche in ordine a diritti, onorari e spese di giudizio, con attribuzione all’avvocato dichiaratosi antistatario, come in procura.

Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che per la presente controversia verte in materia di pubblico impiego ed è dovuto il contributo unificato in misura ridotta pari ad € 325,00.

Napoli – Roma, 28 aprile 2022

(avv. Guido Marone)

**A S.E. ILL.MA SIGNOR PRESIDENTE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE PER IL LAZIO**

ROMA

**Istanza di concessione di misure cautelari monocratiche ex art. 56 cod.
proc. amm.**

La ricorrente, rappresentata e difesa come in epigrafe, evidenzia a codesto ecc.mo Tribunale la sussistenza di pregiudizi gravi ed irreparabili che si connotano per la stringente attualità del danno, tenuto conto che è ormai imminente la fissazione delle prove pratiche ed orali.

Con nota prot. n. 5507 del 14 aprile 2022 (**doc. 18**), infatti, **l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania ha comunicato la lettera sorteggiata per la determinazione del calendario dei colloqui, sicché è evidente che è prossimo l'avvio delle successive fasi concorsuali.**

In tal senso, vale osservare come la cronologia dei lavori sia oggettivamente incompatibile con la deliberazione in sede collegiale della richiesta di tutela cautelare poiché il pregiudizio patito verrebbe inevitabilmente a consolidarsi a seguito dell'espletamento delle prove e della conseguente impossibilità di accedere al prosieguo del concorso.

25

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

Orbene, è di tutta evidenza che la mancata partecipazione della ricorrente finirebbe per rendere irreversibili le conseguenze pregiudizievoli una volta esaurite le suddette operazioni a fronte della difficoltà organizzativa nel ripetere le prove.

Di contro, l'ammissione con riserva non comporterebbe alcun disagio o problematica di sorta nell'espletamento della procedura *de qua*, già organizzata tenendo conto delle migliaia di domande pervenute e della articolazione regionale del concorso, sicché – nel doveroso bilanciamento degli interessi contrapposti – l'adozione della misura interinale non è suscettibile di produrre una distorsione del meccanismo selettivo, ma anzi assicurerebbe il perseguimento dell'interesse pubblico all'individuazione dei migliori candidati aumentando la platea dei partecipanti.

Pertanto, considerato che, alla luce dei termini di cui all'art. 55 cod. proc. amm., l'eventuale ordinanza collegiale favorevole non potrebbe intervenire prima dell'effettuazione delle successive prove (pratiche e orali) e, quindi, in tempo utile ad assicurare la tutela delle posizioni giuridico-soggettive azionate in giudizio, si chiede alla S.V. ill.ma di voler adottare le più idonee misure cautelari provvisorie nelle more della fissazione della Camera di Consiglio.

Napoli – Roma, 28 aprile 2022

(avv. Guido Marone)

Firmato digitalmente da: MARONE GUIDO
Organizzazione: ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI
Data: 28/04/2022 13:14:31

26

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Avviso

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione del decreto presidenziale n. 8352/2022 del 19 ottobre 2022, emesso dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. IIIbis, nel giudizio RGN 4736/2022.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio-Roma" della sezione "T.A.R."